

VII CONVEGNO ANNUALE DELL'ASSOCIAZIONE ITALIANA DEI PROFESSORI
UNIVERSITARI
DI DIRITTO COMMERCIALE "ORIZZONTI DEL DIRITTO COMMERCIALE"

"L'INFLUENZA DEL DIRITTO EUROPEO SUL DIRITTO COMMERCIALE ITALIANO:
VALORI, PRINCIPI, INTERESSI"
Roma, 26 - 27 febbraio 2016

GIULIA GARESIO

**Il recepimento della Direttiva 2013/34/UE: il progressivo allineamento delle
disposizioni contabili racchiuse nel Codice civile ai principi IAS/IFRS**

SOMMARIO: 1. Premessa. Brevi cenni sulle disposizioni normative antecedenti il D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 139. – 2. Il principio di rilevanza. – 3. Il principio di prevalenza della sostanza sulla forma. – 4. Le modifiche alla struttura del bilancio: il rendiconto finanziario. – 5. L'irruzione del *fair value*: l'iscrizione degli strumenti finanziari derivati. – 6. Il criterio del costo ammortizzato: questo sconosciuto. – 7. Osservazioni conclusive.

1. Premessa. Brevi cenni sulle disposizioni normative antecedenti il D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 139.

La novella Direttiva contabile 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013¹, con la quale sono state abrogate la IV e la VII Direttiva, preso atto che *“i bilanci d’esercizio perseguono vari obiettivi e non forniscono esclusivamente informazioni agli investitori nei mercati di capitali, ma rendono anche conto delle*

¹ “Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai bilanci d’esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della Direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle Direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio”, pubblicata in *G.U.U.E.* 29 giugno 2013, n. L 182, il cui recepimento era previsto entro il 20 luglio 2015 (così l’art. 53). La Direttiva 2013/34/UE è stata successivamente modificata dalla Direttiva 2014/95/UE del Parlamento e del Consiglio del 22 ottobre 2014, pubblicata in *G.U.U.E.* 15 novembre 2014, n. L 330, la quale dovrà essere recepita entro il 6 dicembre 2016 (art. 4).

In argomento vds., per un primo commento sulle disposizioni della Direttiva 2013/34/UE, C. SOTTORIVA, *La riforma della redazione del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato. Una prima lettura della Direttiva 2013/34/UE del 26 giugno 2013 che abroga le Direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE (IV Direttiva CEE e VII Direttiva CEE)*, Milano, 2014.

operazioni passate e favoriscono il governo societario”, sottolinea – al quarto considerando – la necessità “*che la legislazione contabile dell’Unione trovi un opportuno equilibrio tra gli interessi dei destinatari dei bilanci e l’interesse delle imprese a non essere eccessivamente gravate da obblighi in materia di informativa*”.

Un auspicio – lo si anticipa – destinato, per certi versi, a rimanere confinato entro gli angusti limiti dei considerando della Direttiva, stante il progressivo (ed inesorabile) assorbimento dei principi contabili internazionali IAS/IFRS nell’alveo della disciplina contabile codicistica².

L’irruzione degli *International Accounting Standards* nel nostro ordinamento risale al Regolamento CE 1606/2002 del Parlamento e del Consiglio del 19 luglio 2002, con il quale si è ritenuto necessario “*obbligare le società i cui titoli sono negoziati in mercati pubblici ad applicare un insieme unico di principi contabili internazionali di elevata qualità per la redazione dei loro bilanci consolidati*”, sia per migliorare il funzionamento del mercato interno sia per sostenere la competitività dei mercati comunitari dei capitali³.

L’adozione dei principi contabili internazionali disposta dal Regolamento comunitario, da un lato, richiede il loro previo *endorsement* mediante un’articolata procedura prevista dall’art. 6 del Regolamento stesso, e, dall’altro lato, è meramente opzionale *i*) per la redazione dei bilanci d’esercizio delle summenzionate società, *ii*) per i conti annuali (individuali e consolidati) di tutte le altre società.

Il legislatore nazionale ha regolato le diverse opzioni concesse dal Regolamento 1606/2002 con il D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 38⁴, ampliando considerevolmente il

² Come rilevato da G.E. COLOMBO, *Relazione introduttiva*, in IAS/IFRS. *La modernizzazione del diritto contabile in Italia*, in *Quaderni di Giur. comm.*, n. 308, Milano, 2007, 9, “*le differenze tra bilanci d’esercizio [...] redatti in base ai principi tradizionali e quelli redatti in conformità agli IFRS sono, infatti, assai rilevanti*”: “*i principi contabili tradizionali – quelli su cui si basa la disciplina del c.c. vigente – sono fondati sul criterio valutativo del costo storico; essi danno luogo a risultati – da un lato – abbastanza costanti di esercizio in esercizio, perché non tengono conto di plusvalenze (derivanti da oscillazioni di valori di mercato) che non siano «realizzate»; e danno luogo a risultati – dall’altro lato – compatibili con le esigenze di indicazione dell’utile realizzato, quindi, in linea di principio, distribuibile. Viceversa, i principi IFRS sono sempre più ampiamente basati sul criterio valutativo del fair value (cioè, per semplificare, del valore di mercato); ciò è coerente con l’interesse della comunità finanziaria a conoscere la reale performance dell’impresa ed i valori attuali dei componenti del suo patrimonio; ma proprio per questa ragione i bilanci redatti secondo quei principi, tenendo conto delle oscillazioni dei mercati, danno luogo a risultati più «volatili», ed espongono utili (o incrementi di patrimonio netto) in parte, anche cospicua, non realizzati*”.

³ Così il secondo ed il quinto considerando del Regolamento.

⁴ Adottato sulla scorta della delega prevista dall’art. 25 della L. 31 ottobre 2003, n. 306 (Legge comunitaria 2003), che demandava al Governo l’esercizio delle opzioni indicate all’art. 5 del Regolamento CE 1606/2002.

novero dei soggetti obbligati ad adottare i principi contabili *IAS/IFRS* nella redazione e del bilancio consolidato⁵ e del bilancio d'esercizio.

In particolare, e soffermando l'attenzione sul solo bilancio individuale, il Decreto n. 38/2005, implementando le opzioni offerte dal Regolamento comunitario, ha reso obbligatoria l'adozione dei principi contabili internazionali approvati a livello comunitario anche nella redazione del bilancio d'esercizio – a decorrere da quello chiuso al 31 dicembre 2006 – delle società emittenti e degli intermediari finanziari (art. 4, 1° co.⁶), nonché delle imprese di assicurazione con strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati e che non redigono il bilancio consolidato (art. 4, 3° co.).

Il Decreto, inoltre, ha consentito l'applicazione⁷ – meramente facoltativa – dei principi contabili *IAS/IFRS endorsed* da parte delle società i) incluse nel bilancio

Le facoltà previste dal Regolamento comunitario sono state “*ampiamente*” esercitate dal legislatore domestico, come osservato da A. PALMA, *La formazione del bilancio di esercizio: aspetti aziendali e disciplina normativa*, in *Il bilancio di esercizio*, a cura di A. Palma, Milano, 2008, 2.

Per approfondimenti sulla portata del Decreto, vds., tra gli altri, AA.VV., *IAS/IFRS. La modernizzazione del diritto contabile in Italia*, cit.

⁵ L'adozione dei principi contabili *IAS/IFRS endorsed* è stata estesa obbligatoriamente – ai sensi dell'art. 3, 1° co., del Decreto – ai bilanci dei soggetti indicati alle lett. a), b), c) e d) dell'art. 2, 1° co., il quale prevede che le disposizioni del Decreto si applichino a:

- a) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati di qualsiasi Stato membro dell'Unione europea, diverse da quelle di cui alla lettera d);
- b) le società aventi strumenti finanziari diffusi tra il pubblico di cui all'art. 116 Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, diverse da quelle di cui alla lettera d);
- c) le banche italiane di cui all'art. 1 del Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni; le società finanziarie capogruppo dei gruppi bancari iscritti nell'albo di cui all'art. 64 del D.Lgs. n. 385 del 1993; le società di intermediazione mobiliare di cui all'art. 1, 1° co., lett. e), del D.Lgs. n. 58 del 1998; le società di gestione del risparmio di cui all'art. 1, lett. o), del D.Lgs. n. 58 del 1998; le società finanziarie iscritte nell'albo di cui all'art. 107 del D.Lgs. n. 385 del 1993; gli istituti di moneta elettronica di cui al titolo V bis del D.Lgs. n. 385 del 1993;
- d) le società che esercitano le imprese incluse nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 26 maggio 1997, n. 173”.

L'art. 9, D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 139, ha sostituito il contenuto della lett. c) dianzi riportato, ampliando la platea dei soggetti *ivi* elencati.

Per quanto concerne l'adozione facoltativa dei principi contabili internazionali nella redazione del bilancio consolidato, l'art. 3, 2° co., D.Lgs. n. 38/2005, ha disposto che essa sia permessa ai soggetti individuati alle lett. e) ed f) dell'art. 2 del Decreto, ovverosia:

“e) le società incluse, secondo i metodi di consolidamento integrale, proporzionale e del patrimonio netto, nel bilancio consolidato redatto dalle società indicate alle lettere da a) a d), diverse da quelle che possono redigere il bilancio in forma abbreviata, ai sensi dell'art. 2435 bis c.c., e diverse da quelle indicate alle lettere da a) a d);

f) le società diverse da quelle indicate alle lettere da a) ad e) e diverse da quelle che possono redigere il bilancio in forma abbreviata, ai sensi dell'art. 2435 bis c.c., che redigono il bilancio consolidato”.

⁶ Trattasi, precisamente, dei soggetti identificati alle lett. a), b) e c) dell'art. 2 del Decreto, per i quali era consentita un'adozione facoltativa anticipata nell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2005, come previsto dall'art. 4, 2° co., del Decreto.

⁷ A far data dall'esercizio chiuso al 31 dicembre 2005.

consolidato di soggetti tenuti a redigerlo utilizzando i principi contabili internazionali (art. 4, 4° co.); *ii*) che, volontariamente, hanno optato per la predisposizione del bilancio consolidato e le società da queste consolidate (art. 4, 5° co.); *iii*) più in generale, alle società che non superano i limiti prescritti dall'art. 2435 *bis* c.c. previsti per la redazione del bilancio in forma abbreviata (art. 4, 6° co.).

Per quest'ultima, ampia, categoria di società, l'adozione facoltativa dei principi *IAS/IFRS* è stata a lungo sospesa, in attesa dell'adozione di un apposito decreto ministeriale che avrebbe dovuto individuare l'esercizio a partire dal quale la suddetta facoltà avrebbe potuto esser esercitata: un inciso, questo, soppresso dall'art. 20, 2° co., lett. a), D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 116, dando così concreta attuazione ad un'opzione a lungo rimasta unicamente sulla carta.

Ancorché l'adozione dei principi contabili internazionali sia oggi un'alternativa concretamente percorribile per le società che presentano determinati requisiti dimensionali, i principi contabili internazionali hanno già fatto irruzione nei bilanci d'esercizio delle società, entrando – per così dire – dalla finestra, passando attraverso la nota integrativa.

Il riferimento è, in prima battuta, al D.Lgs. 30 dicembre 2003, n. 394, che, recependo nel nostro ordinamento la Direttiva 2001/65/CE del 27 settembre 2001 (cd. Direttiva *fair value*), ha introdotto tra le disposizioni codicistiche il novello art. 2427 *bis*, rubricato – in origine – “*Informazioni relative al valore equo «fair value» degli strumenti finanziari*”, il quale elenca le informazioni da fornire in nota integrativa in relazione agli strumenti finanziari derivati, facendo espresso rinvio, all'ultimo comma⁸, “*per la definizione di strumento finanziario, di strumento finanziario derivato, di fair value e di modello e tecnica di valutazione generalmente accettato [...] ai principi contabili riconosciuti in ambito internazionale e compatibili con la disciplina in materia dell'Unione europea*”.

Come puntualizzato in dottrina⁹, il recepimento della Direttiva 2001/65/CE è stato attuato, dal legislatore nazionale, “*con modalità estremamente conservatrici: non è stato previsto né l'obbligo né la facoltà di valutare gli strumenti finanziari al fair value nei*

⁸ Comma successivamente abrogato dall'art. 1, 3° co., D.Lgs. 3 novembre 2008, n. 173.

⁹ Vds. G.E. COLOMBO, *Relazione introduttiva*, cit., 1. Sul recepimento della Direttiva *fair value*, cfr. M. CARATTOZZOLO, *L'introduzione del «fair value» nella IV e VII Direttiva comunitaria: una prima valutazione*, in *Società*, 2002, 11, 1340 ss.

prospetti contabili *del bilancio*, e ci si è sostanzialmente limitati – cosa peraltro consentita dalla Direttiva – ad introdurre nel c.c. l'art. 2427 bis, che impone di includere in nota integrativa *informazioni sul fair value degli strumenti finanziari*”.

Il successivo passo, nel progressivo avvicinamento delle disposizioni comunitarie ai principi contabili internazionali, è stato compiuto con la Direttiva 2003/51/CE del 18 giugno 2003 (la cd. Direttiva modernizzazione), la quale – espressamente – ha inteso rimuovere “*qualsiasi incompatibilità*” tra le Direttive comunitarie ed i principi IAS/IFRS¹⁰.

L'impatto della suddetta Direttiva è stato alquanto contenuto nel nostro ordinamento¹¹, incidendo pressoché esclusivamente sulle informazioni da fornire nella relazione sulla gestione, nella quale sono state inserite – tra le altre – la descrizione dei principali rischi e delle incertezze cui è soggetta l'impresa, nonché la presentazione degli indicatori di risultato finanziari e non, *ivi* compresi quelli riferiti all'ambiente ed al personale.

La disciplina contabile comunitaria è stata successivamente “ritoccata” dalla Direttiva 2006/46/UE del 14 giugno 2006¹², volta ad ampliare ulteriormente gli adempimenti informativi in capo alle imprese, con precipuo riferimento alle operazioni intercorse con parti correlate ed a quelle fuori bilancio, per la cui definizione è fatto espresso rinvio a quella contenuta nei principi contabili internazionali adottati ai sensi del Regolamento CE 1606/2002.

Le indicazioni della Direttiva si sono tradotte – nel nostro ordinamento, ad opera del D.Lgs. 3 novembre 2008, n. 173 – nell'introduzione dei nn. 22 *bis* e 22 *ter* al primo comma dell'art. 2427 c.c., e nell'inserimento di un secondo comma nella suddetta disposizione codicistica, il quale rimanda esplicitamente ai principi contabili internazionali *endorsed* per la nozione di “*strumento finanziario*”, “*strumento finanziario derivato*”, “*fair value*”, “*parte correlata*” e “*modello e tecnica di valutazione generalmente accettato*”, ove menzionati negli artt. 2427, 2427 *bis* e 2428 c.c.

¹⁰ Il quindicesimo considerando afferma, letteralmente, che “*le modifiche disposte elimineranno qualsiasi incompatibilità tra le Direttive 78/660/CEE, 83/349/CEE, 86/635/CEE e 91/674/CEE, da un lato, e gli IAS, dall'altro, in vigore al 1° maggio 2002*”.

¹¹ Il recepimento è stato attuato mediante il D.Lgs. 2 febbraio 2007, n. 32. Per la disamina delle modifiche introdotte, v. C. SOTTORIVA, *L'attuazione della Direttiva 2003/51/CE con il D.Lgs. n. 32/2007*, in *Società*, 2007, 6, 657 ss.

¹² Vds., in argomento, P. BALZARINI, *Attuazione della Direttiva 2006/46/CE in tema di bilancio di esercizio, bilancio consolidato e informazioni sulla corporate governance*, in *Società*, 2009, 1, 95 ss.

Come emerge da questo breve *excursus* normativo¹³, sinora i principi contabili IAS/IFRS sono stati relegati ad una funzione meramente definitoria per la maggior parte delle imprese, perlomeno sino al D.L. n. 91/2014, che, un poco in sordina, ne ha permesso l'adozione facoltativa a tutte le società (con la sola esclusione di quelle che posseggono i requisiti – dimensionali – per redigere il bilancio in forma abbreviata ai sensi dell'art. 2435 *bis* c.c.¹⁴).

Uno scenario ben diverso pare schiudersi con il D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 139¹⁵, con il quale è stata recepita nel nostro ordinamento la Direttiva 2013/34/UE, apportando,

¹³ Per approfondimenti vds. M. CARATOZZOLO, *Il bilancio d'esercizio*, Milano, 2006, 17 ss.; G. STRAMPELLI, *L'introduzione dei Principi IAS-IFRS e gli effetti sulla disciplina giuridica del bilancio d'esercizio*, in *Obbligazioni. Bilancio*, a cura di M. Notari, L.A. Bianchi, in *Commentario alla riforma delle società*, diretto da P.G. Marchetti, L.A. Bianchi, F. Ghezzi, M. Notari, Milano, 2006, 321 ss.; A. PALMA, *La formazione del bilancio di esercizio: aspetti aziendali e disciplina normativa*, cit., 19 ss.; E. BOCCHINI, *Diritto della contabilità delle imprese. Bilancio d'esercizio*, Torino, 2010, 30 s. e 401 ss.; O. CAGNASSO, *I principi di redazione del bilancio IAS/IFRS secondo la dottrina commercialistica*, in *Il nuovo diritto delle società*, 2012, 4, 58 ss.

¹⁴ I parametri quantitativi in questione – in ultimo modificati ad opera del D.Lgs. 3 novembre 2008, n. 173, art. 1, 4° co. – consistono in *i*) attivo dello stato patrimoniale pari ad € 4.400.000 *ii*) ricavi delle vendite e delle prestazioni pari ad € 8.800.000; ed infine, *iii*) un numero di dipendenti occupati mediamente pari a 50 unità nel corso dell'esercizio.

Sulla redazione del bilancio in forma abbreviata vds., *ex pluribus*, O. CAGNASSO, *Il bilancio abbreviato*, in *La riforma dei bilanci annuali e consolidati delle società*, Padova, 1993, 79 ss.; G. TARDIO, *Il bilancio in forma abbreviata*, in *La disciplina giuridica del bilancio d'esercizio*, a cura di L.A. Bianchi, Milano, 2001, 483 ss.; M. CARATOZZOLO, *Il bilancio d'esercizio*, cit., 959 ss.; G. STRAMPELLI, *Bilancio in forma abbreviata*, in *Obbligazioni. Bilancio*, cit., 701 ss.; G. BIANCHI, *Il bilancio*, in *Le nuove s.p.a.*, diretto da O. Cagnasso, L. Panzani, Bologna, 2012, 275 ss.

I parametri dimensionali previsti dall'art. 2435 *bis* c.c. sono pressoché allineati a quelli individuati dalla Direttiva 2013/34/UE per la definizione di piccola impresa, e più precisamente (art. 3, 2° par.):

“sono piccole imprese le imprese che alla data di chiusura del bilancio non superano i limiti numerici di almeno due dei tre criteri seguenti:

a) totale dello stato patrimoniale: € 4.000.000;
b) ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: € 8.000.000;
c) numero medio dei dipendenti occupati durante l'esercizio: 50.

Gli Stati membri possono stabilire soglie superiori rispetto alle soglie di cui al primo comma, lettere a) e b). Tuttavia le soglie non sono superiori a € 6.000.000 per il totale dello stato patrimoniale e a € 12.000.000 per i ricavi netti delle vendite e delle prestazioni”.

In relazione al bilancio in forma abbreviata, ci si limita a rilevare, in questa sede, che il novello 5° co. dell'art. 2435 *bis* c.c. – modificato dall'art. 6, 12° co., lett. d), D.Lgs. n. 139/2015 – elenca le informazioni che devono figurare nella nota integrativa, a differenza della previgente disposizione che enunciava le indicazioni che potevano essere omesse. Una scelta, questa, che verosimilmente trae origine dalla Direttiva 2013/34/UE, ove, all'art. 16, è individuato il “Contenuto della nota integrativa di tutte le imprese”, ampliato, per le imprese medie, grandi e gli enti di interesse pubblico, dal successivo art. 17.

¹⁵ “Attuazione della Direttiva 2013/34/UE relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della Direttiva 2006/43/CE e abrogazione delle Direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, per la parte relativa alla disciplina del bilancio di esercizio e di quello consolidato per le società di capitali e gli altri soggetti individuati dalla legge”, pubblicato in *G.U.* 4 settembre 2015, n. 205. Le disposizioni del D.Lgs. n. 139/2015 entrano in vigore dal 1° gennaio 2016 e troveranno applicazione per i “bilanci relativi agli esercizi finanziari aventi inizio a partire da quella data” (così l'art. 12, 1° co., del Decreto).

La Direttiva 2013/34/UE è stata recepita, inoltre, con il D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 136, pubblicato in *G.U.* 1° settembre 2015, n. 202, recante “Attuazione della Direttiva 2013/34/UE relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della

contestualmente, alcune consistenti modifiche alle disposizioni codicistiche in tema di bilancio d'esercizio ed a quelle del D.Lgs. 9 aprile 1991, n. 127, recante la disciplina del bilancio consolidato. A queste si affiancano alcuni interventi di coordinamento che hanno interessato il D.Lgs. 26 maggio 1997, n. 173; il già citato D.Lgs. n. 38/2005 ed il D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39.

Focalizzando l'attenzione sulle innovazioni introdotte dal D.Lgs. n. 139/2015 nella predisposizione del bilancio d'esercizio¹⁶, si rileva, in primo luogo, come esse spazino dai documenti che lo compongono ai principi di redazione degli stessi, incidendo parimenti sulla struttura degli schemi di conto economico e di stato patrimoniale, nonché sulle informazioni da fornire in nota integrativa.

Esaminando distintamente alcune delle suddette modifiche¹⁷ – che, lo si anticipa, solo in parte non impattano sulle imprese di minori dimensioni – ci si imbatte

Direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle Direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, per la parte relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari, nonché in materia di pubblicità dei documenti contabili delle succursali, stabilite in uno Stato membro, di enti creditizi ed istituti finanziari con sede sociale fuori di tale Stato membro, e che abroga e sostituisce il Decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87.

Com'è stato osservato, “a differenza della L. 26 marzo 1990, n. 69, Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie in materia societaria, nella quale era contenuta la delega per il recepimento della IV e della VII Direttiva CEE, non sono stati indicati dal Parlamento criteri ispiratori per il recepimento della Dir. 2013/34/UE”. In questi termini C. SOTTORIVA, *Il D.Lgs. n. 139/2015 per il recepimento della Direttiva 2013/34/UE in tema di bilanci*, in *Le società*, 2015, 10, 1061 s., ove ulteriori riferimenti sull'iter di adozione del D.Lgs. n. 139/2015.

Per una ampia disamina del Decreto e del suo impatto sulla disciplina contabile nazionale, vds. C. SOTTORIVA, *La redazione del bilancio di esercizio secondo il D.Lgs. 139/2015 e secondo i principi contabili nazionali*, Milano, 2015; L. DE ANGELIS, *Elementi di diritto contabile*, Milano, 2015; G.F. CAMPOBASSO, *Diritto commerciale. 2. Diritto delle società*, a cura di M. Campobasso, 9ª ed., Torino, 2015, 449 ss.

¹⁶ Le previsioni, dettate nell'ambito della disciplina delle società per azioni, trovano piena applicazione anche nelle società a responsabilità limitata, come espressamente confermato dall'art. 2478 *bis* c.c., il cui 1° co. è stato modificato – dall'ult. co. dell'art. 6 del Decreto n. 139/2015 – sopprimendo l'elencazione analitica di rinvii ai singoli articoli ed inserendo un richiamo, più generale, alle “*disposizioni di cui alla Sezione IX, del Capo V del presente Libro*” quinto del Codice civile.

¹⁷ Si segnala brevemente che, tra le altre modifiche “ispirate” ai principi IAS/IFRS, figurano:

- conformemente allo IAS 38, l'eliminazione dei costi di ricerca e di pubblicità dal novero degli oneri capitalizzabili tra le immobilizzazioni immateriali, con conseguente adattamento della denominazione della voce B.I.2. dello schema di stato patrimoniale previsto dall'art. 2424 c.c. [art. 6, 4° co., lett. a), D.Lgs. n. 139/2015]; del criterio di valutazione di cui all'art. 2426, 1° co., n. 5, c.c. [art. 6, 8° co., lett. d), D.Lgs. n. 139/2015] e dell'informativa da fornire in nota integrativa, richiesta al n. 3 del 1° co. dell'art. 2427 c.c. [art. 6, 9° co., lett. a), D.Lgs. n. 139/2015];
- la soppressione dei conti d'ordine [abrogando, con l'art. 6, 4° co., lett. n), del Decreto, il 3° co. dell'art. 2424 c.c.], non previsti dagli *standards* internazionali (IAS 1). Le informazioni *ivi* esposte sono ora richieste in nota integrativa [così il n. 9 del 1° co. dell'art. 2427 c.c., modificato dall'art. 6, 9° co., lett. c), D.Lgs. n. 139/2015];
- analogamente a quanto stabilito dallo IAS 21, la valutazione delle poste in valuta, distinguendo – al n. 8 *bis* del 1° co. dell'art. 2426 [riformulato dall'art. 6, 8° co., lett. h), D.Lgs. n. 139/2015] – quella di attività e passività monetarie da quella di attività e passività non monetarie, per la cui definizione è lo stesso 2° co. dell'art. 2426 c.c. a rinviare ai principi contabili internazionali.

Infine, tra le ulteriori innovazioni apportate dal Decreto n. 139/2015, si rammenta:

sistematicamente in nozioni, principi e criteri ispirati (ove non direttamente derivati) dai principi contabili internazionali IAS/IFRS.

2. Il principio di rilevanza.

Prendendo le mosse dai principi generali che presiedono alla redazione del bilancio d'esercizio¹⁸, scolpiti all'art. 2423, 2° co., c.c., il legislatore ha inserito¹⁹, dopo il 3° co., una novella previsione, in cui si stabilisce che “*non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta*”, aggiungendo – al secondo periodo – che “*rimangono fermi gli obblighi in tema di regolare tenuta delle scritture contabili*” e che – così il terzo periodo – “*le società illustrano nella nota integrativa i criteri con i quali hanno dato attuazione alla presente disposizione*”²⁰.

Trattasi del cd. principio di rilevanza, espressamente menzionato nel 17° considerando della Direttiva 2013/34/UE, laddove, da un lato, si auspica che esso regoli “*la rilevazione, la valutazione, la presentazione, l'informativa e il consolidamento nei bilanci*”²¹, e, dall'altro, se ne suggerisce una cauta adozione, consentendo “*agli Stati membri di limitare l'applicazione obbligatoria del principio di rilevanza alla presentazione e all'informativa*”, non dovendosi “*pregiudicare eventuali obblighi*

- la modifica del n. 6 del 1° co. dell'art. 2426 c.c., recante i criteri di valutazione dell'avviamento, ora ammortizzabile in funzione della sua vita utile, o, laddove questa non sia attendibilmente stimabile, in un periodo non superiore ai dieci anni, dando spiegazione in nota integrativa del periodo di ammortamento [art. 6, 8° co., lett. e), D.Lgs. n. 139/2015]. Inoltre, non sono consentiti ripristini di valore per tale *asset*, stante il ritocco apportato all'art. 2426, 1° co., n. 3, c.c., modificato dall'art. 6, 8° co., lett. b), del Decreto. Sicché, per l'avviamento, le disposizioni codicistiche permangono, per certi versi, disallineate rispetto agli IAS/IFRS, ove non è previsto il sistematico ammortamento, ma unicamente l'effettuazione dell'*impairment test* (IAS 36);

- la separata indicazione negli schemi di stato patrimoniale e di conto economico dei rapporti intercorrenti con le imprese cd. sorelle, ovvero sia quelle sottoposte al controllo delle controllanti, (art. 6, 4° e 6° co., D.Lgs. n. 139/2015).

¹⁸ Per la suddivisione delle norme che regolano la disciplina codicistica in disposizioni recanti clausole generali, principi di redazione e norme di dettaglio, cfr., *ex multis*, C. ANGELICI, *Principi di redazione del bilancio*, in *La nuova disciplina dei bilanci delle società*, a cura di M. Bussoletti, Torino, 1993, 23 ss.; E. BOCCHINI, *op. cit.*, 55 ss., il quale ricorda che “*il «sistema a cascata» delineato dal legislatore è, dunque, un sistema a piramide*”.

¹⁹ Art. 6, 2° co., lett. b), D.Lgs. n. 139/2015.

²⁰ Vds., sul punto, P. PISONI, F. BAVA, A. DEVALLE, F. RIZZATO, *Novità della nota integrativa del bilancio in forma ordinaria*, in *Il fisco*, 2015, 42, 4054 ss.

²¹ Si legge, ancora nel 17° considerando, che, “*in base al principio di rilevanza, informazioni considerate irrilevanti possono ad esempio essere aggregate nei bilanci. Tuttavia, mentre un singolo elemento potrebbe essere considerato irrilevante, elementi irrilevanti di natura analoga potrebbero essere considerati rilevanti ove presi nel loro insieme*”.

nazionali relativi alla tenuta di registri completi da cui risultino le operazioni commerciali e la situazione finanziaria”.

L’art. 2 della Direttiva 2013/34/UE fornisce, al n. 16, una definizione dell’aggettivo rilevante, precisandone il significato ai fini della Direttiva: trattasi dello “*stato*” dell’informazione ravvisabile “*quando la sua omissione o errata indicazione potrebbe ragionevolmente influenzare le decisioni prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio dell’impresa*”, specificando che “*la rilevanza delle singole voci è giudicata nel contesto di altre voci analoghe*”.

Il principio di rilevanza chiude l’elenco dei “*Principi generali di bilancio*” snocciolati dall’omonimo art. 6, 1° par., della Direttiva, che includono, più propriamente, i principi di redazione del bilancio (continuità aziendale, prudenza, etc.)²².

Detto principio, inserito alla lett. j), prevede testualmente che “*non occorre rispettare gli obblighi di rilevazione, valutazione, presentazione, informativa e consolidamento previsti dalla presente Direttiva quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti*”. Se, per un verso, è immediato riscontrarne la pressoché totale sovrapposibilità con l’omologa novella disposizione dell’art. 2423 c.c., per altro verso, pare potersi osservare come la formulazione “domestica” ne abbia ulteriormente precisato il significato, aggiungendo il termine al quale rapportare un’eventuale irrilevanza, ovverosia la “*rappresentazione veritiera e corretta*”²³.

La collocazione topografica all’interno dell’art. 6 della Direttiva, unitamente al riferimento del legislatore nazionale alle clausole generali²⁴ come parametro cui commisurarne l’applicazione in concreto, inclinano a posizionare il principio di rilevanza al secondo gradino della scala gerarchica delle fonti del bilancio²⁵. E ciò

²² Per tale ragione, verosimilmente, nella *Relazione illustrativa* del Decreto n. 139/2015 – richiamando l’art. 6, 1° par., lett. j), della Direttiva – il principio di rilevanza è qualificato come “*principio generale*”. Peraltro, anche il principio della prevalenza sostanza sulla forma è qualificato come principio generale ed è stato inserito nel nostro Codice tra i principi di redazione.

²³ Come osservato da C. MEZZABOTTA, *Le novità sul bilancio civilistico: come potrebbe intervenire l’OIC?*, in *Bilancio e reddito d’impresa*, 2015, 11, 23 ss., “*non si tratta di derogare all’applicazione delle norme civilistiche, a favore di regole non conformi a queste, ma volte comunque a fornire quella «rappresentazione veritiera e corretta» richiesta dal comma 2 dell’art. 2423, bensì di permettere la non applicazione di talune norme – che sono e restano finalizzate a fornire la «rappresentazione veritiera e corretta» se gli amministratori le riterranno generare «effetti irrilevanti»*”.

Analoghe considerazioni in P. PISONI, F. BAVA, A. DEVALLE, F. RIZZATO, *Novità della nota integrativa del bilancio in forma ordinaria*, cit., 4055.

²⁴ Presentate all’art. 4 della Direttiva.

²⁵ In tal senso vds. altresì G.F. CAMPOBASSO, *Diritto commerciale*, cit., 455.

ancorché il legislatore nazionale lo abbia sradicato dalla naturale collocazione nell'alveo dell'art. 2423 *bis* c.c. (recante, per l'appunto, l'elenco dei “*Principi di redazione*”), per innestarlo direttamente nell'art. 2423 c.c.

Una tale scelta, nondimeno, potrebbe trovare una propria *ratio* collocando il principio di rilevanza nella scia di quelle che sono state definite “*norme imperative di chiusura*”²⁶: trattasi delle disposizioni dettate ai co. 3° e (oggi) 5° dell'art. 2423 c.c., che attribuiscono, rispettivamente, una funzione integrativa ed una derogatoria (in casi eccezionali) alle clausole generali scolpite al 2° co. della norma codicistica²⁷.

Diverso il dispiegarsi della deroga introdotta dal novello 4° comma, ove la perentorietà²⁸ cede il posto alla facoltà di non rispettare determinati obblighi, sintetizzata dallo stesso *incipit* della norma, che esordisce con “*non occorre*”.

Ed ecco che le clausole generali assumono, espressamente, una funzione scriminante, del tutto eventuale, volta a concretizzare le istanze di semplificazione

Anteriormente all'introduzione della novella Direttiva contabile, tra i principi di redazione si annoveravano il principio di prudenza, di continuità aziendale (cd. *going concern*), di realizzazione, di competenza, di separazione della valutazione degli elementi patrimoniali, di costanza dei criteri di valutazione (noto anche come *consistency principle*). Vds., *ex multis*, E. BOCCHINI, *op. cit.*, 41 ss., part. 90 ss., ove ampi riferimenti in dottrina; F. PONTANI, *I principi di redazione del bilancio d'esercizio*, in *Il bilancio di esercizio*, a cura di A. Palma, cit., 101 ss.; M. CARATTOZZOLO, *Il bilancio d'esercizio*, cit., 169 ss.; L.A. BIANCHI, *I principi generali di bilancio*, in *La disciplina giuridica del bilancio d'esercizio*, cit., 125 ss.

Come ricordato da G.E. COLOMBO, *Il bilancio d'esercizio*, in *Trattato delle società per azioni*, diretto da G.E. Colombo, G.B. Portale, vol. 7*, Torino, 1994, 189 s., i principi di redazione sono stati introdotti espressamente nel nostro ordinamento dalla riforma del 1991.

²⁶ Così E. BOCCHINI, *op. cit.*, 58.

²⁷ Il 3° co. dispone che, “*se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo*”; il 5° co. stabilisce che, “*se, in casi eccezionali, l'applicazione di una disposizione degli articoli seguenti è incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta, la disposizione non deve essere applicata. La nota integrativa deve motivare la deroga e deve indicarne l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico. Gli eventuali utili derivanti dalla deroga devono essere iscritti in una riserva non distribuibile se non in misura corrispondente al valore recuperato*”. Entrambe le disposizioni codicistiche non sono state interessate dall'intervento riformatore del 18 agosto 2015.

Per approfondimenti vds., per tutti, G.E. COLOMBO, *Il bilancio d'esercizio*, cit., 331 ss.; M. VENTORUZZO, *La disapplicazione obbligatoria delle disposizioni sul bilancio*, in *La disciplina giuridica del bilancio d'esercizio*, cit., 73 ss.; O. CAGNASSO, *Obblighi funzionalmente orientati e principi generali in tema di bilancio di esercizio*, in *Il nuovo diritto delle società*, 2011, 4, 9 ss.; G.F. CAMPOBASSO, *Diritto commerciale*, cit., 470, il quale rammenta che analoghe previsioni sono ravvisabili nello *IAS 1*, parr. 17 ss. (453). Per E. BOCCHINI, *op. cit.*, 58, ai sensi dell'art. 2423, 3° co., c.c., “*si devono fornire le informazioni complementari*” che consentano di rappresentare in maniera veritiera e corretta la situazione dell'impresa, laddove, *ex art.* 2423, 5° co., c.c., “*le disposizioni specifiche di dettaglio non devono trovare applicazione, ma devono trovare applicazione le clausole generali [...] e quindi la regola particolare dovrà essere desunta dal sistema giuridico nel suo complesso quale indicato dalle clausole generali, anche se i principi possono concorrere a concretizzare le clausole generali*”.

²⁸ Come puntualizzato da E. BOCCHINI, *op. cit.*, 58, “*il legislatore pone non una facoltà, ma un obbligo ai redattori del bilancio di disapplicare la disposizione specifica di legge, quando essa non dia una rappresentazione veritiera e corretta*”.

menzionate tra gli obiettivi della Direttiva contabile del 2013²⁹. Una “agevolazione”, questa, potenzialmente valevole *erga omnes*, diversamente da quanto dispongono gli artt. 2435 *bis* (“*Bilancio in forma abbreviata*”) e 2435 *ter* c.c. (“*Bilancio delle micro-imprese*”³⁰), riservati a imprese che rispettino determinati requisiti dimensionali.

Il legislatore nazionale, inoltre, ha attinto a piene mani alle possibilità concesse dalla novella Direttiva contabile, non limitando l’operatività del principio di rilevanza unicamente agli obblighi di presentazione e di informativa³¹, bensì estendendone l’applicazione anche alla rilevazione ed alla valutazione.

²⁹ Così il primo considerando della Direttiva, ove si sottolinea che “*la comunicazione della Commissione intitolata «L’atto per il mercato unico», adottata ad aprile 2011, propone di semplificare la Quarta direttiva 78/660/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978 [...] per quanto concerne gli obblighi in materia di informativa di bilancio e di ridurre gli oneri amministrativi, segnatamente per le PMI. Europa 2020, una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, mira a ridurre gli oneri amministrativi e a migliorare il clima imprenditoriale, specialmente per le PMI, e promuoverne l’internazionalizzazione. Il Consiglio europeo del 24 e 25 marzo 2011 ha altresì esortato a ridurre l’onere normativo nel suo complesso, in particolare per le PMI, a livello sia dell’Unione sia nazionale, e proposto misure intese a incrementare la produttività, ad esempio l’eliminazione degli oneri amministrativi e il miglioramento del quadro normativo per le PMI*”.

³⁰ Ai sensi del novello art. 2435 *ter*, 1° co., c.c. – aggiunto dall’art. 6, 13° co., D.Lgs. n. 139/2015 – si considerano micro-imprese “*le società di cui all’articolo 2435 bis che nel primo esercizio, o successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti:*

- 1) *totale dell’attivo dello stato patrimoniale: € 175.000;*
- 2) *ricavi delle vendite e delle prestazioni: € 350.000;*
- 3) *dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 5 unità”.*

La nozione di micro-impresa fornita dal legislatore nazionale è più restrittiva di quella delineata dall’art. 3, par. 1, della Direttiva 2013/34/UE, laddove esse sono individuate nelle imprese che, “*alla data di chiusura del bilancio non superano i limiti numerici di almeno due dei tre criteri seguenti:*

- a) *totale dello stato patrimoniale: € 350.000;*
- b) *ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: € 700.000;*
- c) *numero medio dei dipendenti occupati durante l’esercizio: 10”.*

La scelta di dimezzare i requisiti dimensionali previsti dalla Direttiva è stata censurata dalle Commissioni parlamentari, come si apprende dalla *Relazione illustrativa* del Decreto, nella quale, al riguardo, si precisa che, “*sulla base dei dati disponibili, le soglie dimensionali previste dallo schema di provvedimento consentiranno a circa il sessanta per cento delle società di capitali italiane di redigere il bilancio secondo le semplificazioni previste, ottenendo un considerevole abbattimento dell’onere amministrativo a fronte del quale non si ritiene che possa prodursi una perdita di qualità dell’informazione finanziaria, trattandosi di soggetti economici per i quali, per quanto riguarda ad esempio l’accesso al credito bancario, rivestono un’importanza maggiore le garanzie reali prestate dai soci piuttosto che gli attivi esposti in bilancio. L’adozione delle soglie previste dalla Direttiva [...] avrebbe invece attratto nell’ambito di applicazione della disposizione circa il settantatré per cento delle società. In questo caso, trattandosi di soggetti che, per quanto seppure di ridotte dimensioni, presentano comunque dei valori di bilancio più considerevoli, si è ritenuto non appropriato un regime così semplificato come quello di cui all’articolo 2435 *ter* del Codice civile, mentre più idoneo appare quello di cui all’articolo 2435 *bis*”.*

³¹ Come peraltro consentito espressamente dall’art. 6 della Direttiva 2013/34/UE. In proposito, pare di interesse segnalare quanto si legge nelle *Osservazioni* formulate dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili in data 24 aprile 2015 – in sede di pubblica consultazione per l’attuazione della Direttiva contabile – ove sul punto si osserva che “*l’applicazione del principio della rilevanza agli elementi della rilevazione e della valutazione può comportare l’esercizio di politiche di bilancio e può nuocere alla chiarezza dei bilanci. Il principio potrebbe essere trattato a livello di prassi contabile, come già oggi avviene*”.

Se da un lato, le prime due attengono – almeno così parrebbe – all’esteriorizzazione delle informazioni contabili, consentendone una “compressione”, dall’altro le seconde due operano “a monte”, incidendo sugli obblighi di iscrizione e di modalità di determinazione delle poste stesse.

Così tratteggiato, il novello 4° co. dell’art. 2423 c.c. parrebbe avere effetti dirompenti sull’informativa contabile delle imprese³², rimettendo alla piena discrezionalità del redattore del bilancio ogni determinazione in punto di rilevanza o irrilevanza del rispetto degli obblighi codicistici, a tutto detrimento – come minimo – della comparabilità dei bilanci nello spazio (tra imprese diverse) e nel tempo (tra differenti esercizi di una medesima impresa³³).

Senonché, a ben vedere, la norma costituisce la formulazione astratta di alcune disposizioni anteriormente disseminate tra diverse disposizioni codicistiche, depennate dal D.Lgs. n. 139/2015³⁴.

In particolare, è stato soppresso³⁵ il n. 12 dell’art. 2426, 1° co., c.c., che – stando alla *Relazione illustrativa* – costituisce un “*chiaro esempio di applicazione del principio di rilevanza alla valutazione delle voci di bilancio*”.

³² Si legge, nella *Relazione illustrativa* del Decreto, in replica alle osservazioni espresse dalle Commissioni parlamentari sullo schema di Decreto legislativo trasmesso il 20 giugno 2015, che queste hanno suggerito di non introdurre il principio di rilevanza, “*poiché potenzialmente foriero di effetti negativi circa la veridicità delle informazioni contenute nel bilancio*”. Il mancato accoglimento della proposta è stato così motivato: “*il principio di rilevanza è infatti previsto dalla Direttiva 2013/34/UE, che impone di prevederne l’applicazione almeno per gli obblighi in tema di presentazione e informativa. Da un lato, il principio consente di migliorare l’informazione fornita dal bilancio nei limiti in cui impedisce un’eccessiva proliferazione delle informazioni, tale da non permettere di distinguere ciò che è rilevante per il lettore del bilancio da ciò che invece rappresenta un dato non funzionale alle sue esigenze. Dall’altro lato, consente di realizzare l’obiettivo di non far gravare sulle società oneri eccessivi rispetto ai benefici dei lettori dei bilanci. Le società dovranno inoltre illustrare nella nota integrativa i criteri con i quali daranno attuazione a tale principio. L’applicazione del generale principio di rilevanza, infine, non comporta una perdita di quei dati informativi preordinati alla formazione del bilancio, in quanto restano fermi gli obblighi in tema di regolare tenuta delle scritture contabili*”.

³³ Ben potrebbe un determinato obbligo codicistico esser considerato rilevante in un esercizio e perdere tale requisito nel successivo.

³⁴ Nella *Relazione illustrativa* si precisa che “*l’introduzione del principio generale della rilevanza ha comportato l’eliminazione, in quanto ridondanti, dei riferimenti a tale principio contenuti in specifiche regole di informativa del Codice*”.

Sinora il principio di rilevanza ha assunto, inoltre, un ruolo scriminante delle violazioni suscettibili di determinare l’invalidità della delibera di approvazione del bilancio. In argomento vds. P. BUTTURINI, *L’impugnazione del bilancio d’esercizio*, in *Tratt. dir. comm. e dir. pubbl. econ.*, diretto da F. Galgano, Padova, 2007, 115 ss., ove ampi riferimenti alla dottrina ed alla giurisprudenza; C. MOSCA, *Le disposizioni generali in tema di struttura degli schemi di bilancio*, in *La disciplina giuridica del bilancio d’esercizio*, cit., 278 ss.

³⁵ Così l’art. 6, 8° co., lett. l), D.Lgs. n. 139/2015. La norma prevedeva che “*le attrezzature industriali e commerciali, le materie prime, sussidiarie e di consumo, possono essere iscritte nell’attivo ad un valore costante qualora siano costantemente rinnovate, e complessivamente di scarsa importanza in rapporto all’attivo di bilancio, sempreché non si abbiano variazioni sensibili nella loro entità, valore e composizione*”.

Analogo intervento abrogativo scaturisce, per alcune delle informazioni che devono essere fornite in nota integrativa, dall'art. 6, 9° co., lett. b), d) e h), del Decreto n. 139/2015, con cui sono stati eliminati “*riferimenti quali: «quando il loro ammontare sia apprezzabile», «se significativa», «siano rilevanti», in quanto già ricompresi nell'ambito del più generale principio di rilevanza*”³⁶.

Ed ancora. Spostando l'attenzione sui principi contabili nazionali vigenti, il principio contabile OIC 11 – “*Bilancio d'esercizio. Finalità e postulati*”, risalente, nella sua attuale formulazione, al 30 maggio 2005 – include tra i principali postulati del bilancio la “*significatività e rilevanza dei fatti economici ai fini della loro presentazione*” nei conti annuali, declinato in “*errori, semplificazioni e arrotondamenti*”, che “*sono tecnicamente inevitabili e trovano il loro limite nel concetto di rilevanza*”, atteso che essi “*non devono essere di portata tale da avere un effetto rilevante sui dati di bilancio e sul loro significato per i destinatari*”³⁷.

Il principio di rilevanza – espressamente introdotto dalla novella Direttiva contabile e prontamente recepito dal legislatore nazionale – è altresì racchiuso nel principio contabile IAS 1 (“*Presentazione del bilancio*”)³⁸.

In esso – oltre a fornire, al par. 7³⁹, una definizione di “*rilevante*”, riecheggianti in quella accolta dalla Direttiva 2013/34/UE – il principio di rilevanza è collocato tra i principi generali, unitamente al cd. principio di aggregazione (parr. 29-31).

³⁶ Così la *Relazione illustrativa*. Le informazioni espunte dal testo dell'art. 2427 c.c., ad opera dell'art. 6, 9° co., lett. b), d) e h), D.Lgs. n. 139/2015 concernono, rispettivamente:

- la composizione dei ratei e risconti, sia attivi sia passivi, degli altri fondi inclusi nel passivo patrimoniale, in precedenza da indicare “*quando il loro ammontare sia apprezzabile*” (art. 2427, 1° co., n. 7);
- la ripartizione dei ricavi derivanti dalle vendite e dalla prestazione di servizi, distinguendoli per categoria di attività e per area geografica solo se – *ante* l'intervento del D.Lgs. n. 139/2015 – trattasi di una distinzione “*significativa*” (art. 2427, 1° co., n. 10);
- le operazioni con parti correlate, da dettagliare qualora “*non siano state concluse a normali condizioni di mercato*”, essendo stato espunto l'ulteriore requisito della loro rilevanza (art. 2427, 1° co., n. 22 bis).

³⁷ In argomento vds. M. CARATOZZOLO, *Il bilancio d'esercizio*, cit., 209 s., il quale osserva che il principio trova una propria manifestazione nelle disposizioni codicistiche che “*consentono il raggruppamento di quelle voci che sono irrilevanti, per il loro importo, ai fini della formazione del quadro fedele (art. 2423 ter, 2° comma, c.c.)*”; A. RUSSO, *Rilevanza e materiality nell'informazione contabile*, in *Riv. dott. comm.*, 2004, 1315 ss.

³⁸ Cfr. L. PUDDU, M. CAMPRA, E.M. BRAJA, *IAS 1. Presentazione del bilancio*, in *IAS/IFRS. Manuale*, a cura di F. Dezzani, P.P. Biancone, D. Busso, Milano, 2014, III ed., 100.

³⁹ La definizione fornita dallo IAS 1 recita: “*omissioni o errate misurazioni di voci sono rilevanti se potrebbero, individualmente o nel complesso, influenzare le decisioni economiche che gli utilizzatori prendono sulla base del bilancio. La rilevanza dipende dalla dimensione e dalla natura dell'omissione o errata misurazione valutata a seconda delle circostanze. La dimensione o natura della voce, o una combinazione di entrambe, potrebbe costituire il fattore determinante*”.

Il combinato operare di entrambi comporta la distinta esposizione *i)* delle classi rilevanti di voci simili, nonché *ii)* delle voci dissimili per natura o destinazione, purché non siano irrilevanti.

Inoltre, il par. 30 dello *IAS 1*, interpolando i due principi, specifica che “*se una voce non è singolarmente rilevante, questa è aggregata ad altre voci nei prospetti o nelle note*”, con la precisazione che una voce non ritenuta sufficientemente rilevante da richiedere di essere iscritta distintamente nei prospetti, potrebbe avere una rilevanza tale da “*richiedere di essere esposta distintamente nelle note*”. In ogni caso, sintetizzando la portata selettiva del principio, un’entità non deve “*fornire un’informativa specifica richiesta da un IFRS se le informazioni non sono rilevanti*”.

Ai fini operativi, l’introduzione del principio astratto di rilevanza nel novero delle disposizioni codicistiche, da un lato si traduce – in definitiva – nella “nobilitazione” di un criterio già incluso nel principio contabile nazionale OIC 11. Dall’altro lato – e proprio a motivo del rilievo ad esso così attribuito – necessita di una più adeguata illustrazione (e di concrete esemplificazioni) nell’alveo del principio contabile nazionale, non essendo stato operato alcun rinvio alla definizione proposta dai principi *IAS/IFRS* (pur effettuato, per altre nozioni, dal novello 2° co. dell’art. 2426 c.c.).

3. Il principio di prevalenza della sostanza sulla forma.

Tra i principi di redazione è stato espressamente codificato quello della prevalenza della sostanza sulla forma, già cripticamente incluso a chiusura del 1° co. dell’art. 2423 *bis* dal D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6: nella valutazione delle voci occorre tener conto della “*funzione economica dell’elemento dell’attivo o del passivo considerato*”⁴⁰.

L’art. 6, 3° co., lett. a) e b) del D.Lgs. n. 139/2015 ha, da un lato, eliminato la suddetta formulazione del principio, e, dall’altro, introdotto *ex novo* il comma 1 *bis*, ove si dispone che “*la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della sostanza dell’operazione o del contratto*”.

⁴⁰ In proposito vds., tra gli altri, P. BALZARINI, *Principi di redazione del bilancio*, in *Obbligazioni. Bilancio*, cit., 385 ss.; G. BIANCHI, *Il bilancio*, cit., 61. Nel principio contabile OIC 11, si precisa, al riguardo, che “*il D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, ha introdotto nel Codice civile una disposizione di carattere generale [...] secondo cui il bilancio è redatto, privilegiando, ove possibile, la rappresentazione della sostanza sulla forma*”, aggiungendo che, “*come riportato nella Relazione Ministeriale al D.Lgs. n. 6/2003, l’espressione «funzione economica» utilizzata dal legislatore è l’esplicitazione del principio della prevalenza della sostanza sulla forma*”.

La novella enunciazione del principio ricalca pressoché fedelmente quella proposta dall'art. 6, 1° par., lett. h), della Direttiva 2013/34/UE⁴¹, espressione di quanto sottolineato al considerando n. 16 della Direttiva, nel quale il legislatore comunitario ha puntualizzato che *“la presentazione delle voci di bilancio dovrebbe essere fatta tenendo conto della realtà economica o della sostanza commerciale dell'operazione o dell'accordo sottostanti”*, dando atto, nondimeno, che occorrerebbe *“consentire agli Stati membri di esentare le imprese dall'obbligo di applicare tale principio”*⁴².

Un'opzione, questa, non accolta nel nostro ordinamento: l'intervento riformatore – così la *Relazione illustrativa* – si è reso necessario stanti i problemi interpretativi sorti con il previgente art. 2423 bis, 1° co., c.c.⁴³. Sicché, si è inteso chiarire *“che il riferimento alla sostanza va riferito al contratto o all'operazione, piuttosto che alla voce dell'attivo o del passivo di bilancio, secondo un approccio più coerente con la disposizione contenuta nella Direttiva”*.

In una prospettiva operativa, inoltre, la *Relazione* evidenzia *“come la declinazione pratica del principio di sostanza economica sia effettuata dalla legge e dai principi contabili nazionali”*⁴⁴.

Il principio della prevalenza della sostanza sulla forma, come osservato in dottrina⁴⁵, costituisce un tratto distintivo dei principi IAS/IFRS, in contrapposizione all'impostazione contabile continentale: in questa *“la rappresentazione delle operazioni in bilancio avviene – in genere – in base al «diritto di proprietà»*”, laddove, in quelli,

⁴¹ La quale, per l'esattezza, recita: *“la rilevazione e la presentazione delle voci nel conto economico e nello stato patrimoniale tengono conto della sostanza dell'operazione o del contratto in questione”*.

⁴² In proposito, risulta di interesse quanto statuito dalla Corte di Giustizia UE, sez. II, 18 giugno 2015, n. 508, causa C-508/13, promossa dalla Repubblica di Estonia contro il Parlamento europeo ed il Consiglio dell'Unione europea, concernente alcune delle disposizioni della Direttiva 2013/34/UE. In particolare, la Corte ha sottolineato che la Direttiva *“consente agli Stati membri di esentare le imprese, nell'elaborazione dei rispettivi bilanci, dall'osservanza del principio contabile della «prevalenza della sostanza sulla forma»*. Questa possibilità è giustificata, in particolare, dal fatto che l'onere amministrativo di un contabile è ridotto se quest'ultimo può limitarsi ad illustrare la forma giuridica di una transazione piuttosto che la sua sostanza commerciale”.

⁴³ Come si legge nella *Relazione illustrativa*, *“il concetto di funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo, infatti, può evocare il concetto di destinazione e si è lungamente discusso circa l'effettiva portata applicativa della disposizione. Nella consultazione pubblica promossa dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro, era emersa la necessità di modificare la norma, eliminando, in particolare, il riferimento alla voce dell'attivo o del passivo”*.

⁴⁴ In argomento, A. SURÀ, *Il trattamento contabile delle immobilizzazioni materiali: aggiornamenti e prospettive evolutive*, in *Il fisco*, 2015, 38, 3665, sottolinea che, con l'intervento dell'OIC sugli attuali principi contabili nazionali, al fine di chiarire la portata applicativa della prevalenza della sostanza sulla forma, *“potrebbero verificarsi ricadute di un certo interesse nei criteri di rilevazione iniziale delle immobilizzazioni materiali”*.

⁴⁵ Cfr. *ex multis*, F. DEZZANI, *Introduzione*, in *IAS/IFRS. Manuale*, cit., 22 s. In argomento, M. VENUTI, *Il principio “substance over form” nel bilancio IAS/IFRS*, in *IAS/IFRS. La modernizzazione del diritto contabile in Italia*, cit., 245 ss.; M. CARATOZZOLO, *Il bilancio d'esercizio*, cit., 211.

l'iscrizione avviene sulla scorta della “sostanza economico-finanziaria dell'operazione”.

Esso era descritto, nel *Conceptual Framework* dei principi contabili internazionali risalente al 1989, nei seguenti termini⁴⁶: “*se l'informazione è destinata a rappresentare fedelmente fatti o operazioni, è necessario che questi siano rilevati e presentati nella loro sostanza e realtà economica e non solo sotto l'aspetto formale*”, e ciò in quanto “*la sostanza dei fatti e delle operazioni non è sempre coerente con ciò che appare da un loro esame formale*”.

Un primo esempio in cui sussiste un marcato contrasto tra forma e sostanza dell'operazione è dato dalla sottoscrizione di un contratto di *leasing* finanziario, contabilizzato con il metodo patrimoniale⁴⁷ nel nostro ordinamento (con il prevalere della forma) e con il metodo finanziario⁴⁸, al ricorrere di determinati requisiti, nei principi *IAS/IFRS* (e segnatamente nello *IAS 17*, recentemente sottoposto a revisione).

Il legislatore nazionale, pur mantenendo salda l'impostazione contabile continentale, ha da tempo richiesto l'esposizione – in nota integrativa⁴⁹ – degli effetti derivanti dall'applicazione del metodo di contabilizzazione finanziario. Una scelta, questa, confermata all'esito del recepimento della Direttiva 2013/34/UE, non essendo state apportate modifiche di sorta all'art. 2427, 1° co., n. 22., c.c., ancorché le Commissioni parlamentari ne avessero suggerito l'eliminazione⁵⁰.

⁴⁶ Così il par. 35 del *Conceptual Framework* (1989). Il *Conceptual Framework* – rivisto nel 2010 – è stato sottoposto a revisione nel corso del 2015 e nel relativo *Exposure Draft ED/2015/3*, diffuso nel maggio 2015, si precisa che uno degli obiettivi dell'aggiornamento è quello di spiegare “*the roles of prudence and substance over form in financial reporting*”, indicando espressamente, al par. 2.14, che una “*faithful representation provides information about the substance of an economic phenomenon instead of merely providing information about its legal form. Providing information only about a legal form that differs from the economic substance of the underlying economic phenomenon would not result in a faithful representation*”. Si assiste, in definitiva, ad un ritorno alla precedente nozione di *faithful representation*, così come proposta nella versione del 1989 del *Framework*, dopo la parentesi costituita dall'aggiornamento del 2010, ove tale riferimento è stato soppresso. Per approfondimenti, vds. M. CAMPRA, *Quadro concettuale dell'informativa finanziaria*, in *IAS/IFRS. Manuale*, cit., 59.

Per maggiori dettagli sul processo di revisione del *Conceptual Framework*, che dovrebbe concludersi nel 2016, può utilmente consultarsi il sito www.ifrs.org.

⁴⁷ Non essendovi alcun passaggio di proprietà, l'utilizzatore del bene concesso in *leasing* si limita ad iscrivere i canoni sostenuti tra i costi esposti in conto economico, indicando nei conti d'ordine gli impegni assunti nei confronti della società di *leasing*.

⁴⁸ Il *leasing* finanziario consiste, in definitiva, in una forma di finanziamento: ragion per cui, il bene oggetto del contratto è iscritto dall'utilizzatore tra le proprie attività di stato patrimoniale e regolarmente ammortizzato in ragione del tipo di cespite. Tra le passività occorre rilevare il debito contratto con la società di *leasing*, indicando in conto economico – oltre all'ammortamento del bene – la quota interessi inclusa nei canoni di *leasing*.

⁴⁹ Il n. 22 è stato aggiunto al 1° co. dell'art. 2427 c.c. dal D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6.

⁵⁰ Come si legge nelle *Osservazioni* formulate dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili in data 24 aprile 2015, per rispettare il dettato del novello art. 2423 *bis*, co. 1 *bis*, c.c.,

Nella *Relazione illustrativa*, si precisa che si è ritenuto “preferibile mantenere l’attuale impianto normativo in attesa che si definisca il quadro regolatorio internazionale sul leasing e si possa, quindi, riorganizzare la materia in modo complessivo”⁵¹.

Di talché, nel frattempo, è lecito domandarsi se l’esplicitazione del principio *cd. substance over form* troverà una qualche concreta ricaduta operativa – ampliando il novero delle operazioni contabilizzate in ragione della loro sostanza economica⁵² – oppure si limiterà ad essere una mera riformulazione di un principio già contenuto (pur con tutti i limiti del caso) nel nostro ordinamento.

4. Le modifiche alla struttura del bilancio: il rendiconto finanziario.

L’intervento riformatore dell’agosto 2015 ha inciso altresì sulla struttura stessa del bilancio, aggiungendo il rendiconto finanziario⁵³ tra i documenti di cui esso, in senso stretto, si compone (art. 2423, 1° co., c.c.⁵⁴).

sarebbe stato sufficiente “prevedere all’art. 2424 la separata indicazione dei soli immobilizzi concessi in leasing operativo ed eliminare il riferimento alla rappresentazione dei contratti di leasing finanziario con il *cd. «metodo finanziario»* in nota integrativa”.

⁵¹ Critico C. SOTTORIVA, *Il D.Lgs. n. 139/2015 per il recepimento della Direttiva 2013/34/UE in tema di bilanci*, cit., 1070.

⁵² Allo stato, tale sovvertimento è ravvisabile pienamente per i contratti di vendita con obbligo di retrocessione a termine (artt. 2424 *bis*, 5° co., e 2425 *bis*, 3° co., c.c.), nonché per le plusvalenze derivanti da operazioni di *sale and lease back* (art. 2425 *bis*, ult. co., c.c., inserito dall’art. 16, D.Lgs. 28 dicembre 2004, n. 310).

⁵³ Rendiconto che, sinora, non figurava neppure espressamente all’art. 2428 c.c., limitandosi la relazione sulla gestione a richiedere – a seguito, come visto, del recepimento della Direttiva 2003/51/CE, ad opera del D.Lgs. 2 febbraio 2007, n. 32 – la presentazione di indicatori di risultato finanziari, “nella misura necessaria alla comprensione della situazione della società e dell’andamento e del risultato della sua gestione”.

Nella previgente versione del principio contabile nazionale OIC 12 – “*Composizione e schemi del bilancio d’esercizio di imprese mercantili, industriali e di servizi*”, risalente al 30 maggio 2005 – si richiedeva l’inclusione del rendiconto finanziario nella nota integrativa, aggiungendo che, “sebbene la mancata presentazione non venga considerata in via generale allo stato attuale come violazione del principio della rappresentazione veritiera e corretta del bilancio, tale mancanza, tuttavia, in considerazione della rilevanza delle informazioni di carattere finanziario fornite e della sua diffusione sia su base nazionale che internazionale si assume limitata soltanto alle aziende amministrative meno dotate, a causa delle minori dimensioni”.

Con l’aggiornamento dei principi contabili nazionali, conclusosi nel gennaio 2015, la disciplina del rendiconto finanziario è stata espunta dall’OIC 12 per confluire nell’OIC 10, appositamente dedicato alla redazione del suddetto documento. Il principio OIC 10, diffuso nel mese di agosto 2014, “raccomanda la redazione del rendiconto finanziario tenuto conto della sua rilevanza informativa” (par. 9), precisando che “la risorsa finanziaria presa a riferimento per la redazione del rendiconto è rappresentata dalle disponibilità liquide” (par. 1) e che il prospetto dovrebbe esser presentato in nota integrativa (par. 3).

In proposito, si è osservato che il suddetto principio dovrà ora dar conto dell’obbligatorietà della predisposizione del rendiconto finanziario, senza, tuttavia, necessità di “modifiche sostanziali ai contenuti tecnici dell’OIC 10”. Così C. MEZZABOTTA, *op. cit.*, 23 ss. In argomento, vds. altresì L. FORNACIARI, *Il rendiconto finanziario nel nuovo bilancio d’esercizio*, in *Bilancio e reddito d’impresa*, 2015, 12, 5 ss.

⁵⁴ Così l’art. 6, 2° co., lett. a), D.Lgs. n. 139/2015.

Correlatamente, è stato introdotto *ex novo* l'art. 2425 *ter* c.c.⁵⁵, esclusivamente dedicato al suddetto prospetto, dal quale devono risultare – così l'unico comma – l'importo e la composizione delle disponibilità liquide all'inizio ed alla fine dell'esercizio (corredate dai dati riferiti all'annualità antecedente), nonché i flussi finanziari movimentati in corso d'anno e derivanti dall'attività operativa, da quella di investimento e da quella di finanziamento, con separata indicazione delle operazioni intercorse con i soci.

Dalla redazione del rendiconto sono espressamente esonerate sia le imprese che predispongono il bilancio in forma abbreviata, stante il disposto dell'art. 2435 *bis*, 2° co., c.c. (così come modificato dall'art. 6, 12° co., D.Lgs. n. 139/2015), sia le micro-imprese, ai sensi dell'art. 2435 *ter*, 2° co., n. 1., c.c.

L'introduzione del rendiconto finanziario non è frutto di un'imposizione di matrice comunitaria, dal momento che l'art. 4 della Direttiva 2013/34/UE si limita a ribadire che la composizione "minima" del bilancio è data da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa, consentendo agli Stati membri di "*imporre alle imprese diverse dalle piccole imprese di includere nei bilanci d'esercizio altri prospetti*".

Sicché, per comprendere appieno le ragioni sottese a questa innovazione, occorre esaminare la *Relazione illustrativa* del Decreto n. 139/2015, laddove si precisa che tale documento "*migliora in modo significativo l'informativa sulla situazione finanziaria della società*"⁵⁶.

Benché vi siano state sollecitazioni in senso contrario da parte delle Commissioni parlamentari, si è ritenuto di non inserire "*previsioni specifiche volte ad assicurare la comparabilità ed al divieto di compensazione delle voci*", che, "*per quanto condivisibili, possono trovare migliore collocazione nei principi contabili nazionali che l'Organismo Italiano Contabilità emanerà*" ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 139/2015.

Conseguentemente, a differenza dei prospetti di stato patrimoniale e di conto economico o delle informazioni da presentare in nota integrativa, il legislatore non ha introdotto né una struttura codificata né un contenuto analiticamente predeterminato per

⁵⁵ Ad opera dell'art. 6, 7° co., D.Lgs. n. 139/2015.

⁵⁶ Come osserva G.F. CAMPOBASSO, *Diritto commerciale*, cit., 461, il rendiconto finanziario fornisce informazioni "*fondamentali per valutare la capacità di un'impresa di far fronte ai debiti in scadenza e di effettuare nuovi investimenti, ma che né lo stato patrimoniale, né il conto economico forniscono, essendo redatti «per competenza» e non «per cassa»*".

il rendiconto finanziario, limitandosi a selezionare – tra le molteplici tipologie esistenti⁵⁷ – quello delle variazioni di liquidità (*cash flow statement*)⁵⁸.

Sinora il rendiconto finanziario costituiva un documento obbligatorio solamente per i soggetti *IAS adopter*, espressamente ricompreso dallo *IAS 1* nei prospetti di cui si compone il bilancio⁵⁹ ed appositamente disciplinato dallo *IAS 7*⁶⁰.

Il rendiconto finanziario, così come introdotto nelle disposizioni codicistiche, si distingue nettamente dagli altri documenti che formano il bilancio, in quanto, da un lato, ove obbligatorio, non presenta alcuna struttura preordinata, e, dall'altro, ove il bilancio è redatto in maniera semplificata (artt. 2435 *bis* e 2435 *ter* c.c.), il legislatore lo ha eliminato *tout court*.

Le disomogeneità che, in astratto, ben si potrebbero riscontrare nella predisposizione del rendiconto finanziario – lasciato volutamente “in bianco” dal legislatore – potrebbero, tuttavia, rivelarsi piuttosto contenute, qualora – come auspicabile – gli operatori si attengano alle modalità di redazione ed ai prospetti proposti dal principio contabile nazionale OIC 10.

5. L'irruzione del fair value: l'iscrizione degli strumenti finanziari derivati.

Maggiori incertezze operative generano alcune ulteriori modifiche apportate dal D.Lgs. n. 139/2015, che – per converso – parrebbero aver trovato una più rigida disciplina codicistica.

Trattasi dell'iscrizione degli strumenti finanziari derivati⁶¹ direttamente negli schemi di stato patrimoniale e di conto economico, dopo un lungo periodo di acclimatamento

⁵⁷ Tra gli altri, si ricordano il rendiconto delle variazioni di risorse finanziarie totali (*funds flow statement*) ed il rendiconto finanziario delle variazioni di capitale circolante netto (*working capital statement*). Vds., per approfondimenti, G. FERRERO, F. DEZZANI, P. PISONI, L. PUDDU, *Analisi di bilancio e rendiconti finanziari*, Milano, 2006, 314 e ss.; M. CARATTOZZOLO, *Il bilancio d'esercizio*, cit., 1146 ss.; F. DALLA SEGA, *Il rendiconto finanziario*, in *Il bilancio di esercizio*, a cura di A. Palma, cit., 586 ss.

⁵⁸ Cfr. G. FERRERO, F. DEZZANI, P. PISONI, L. PUDDU, *Analisi di bilancio*, cit., 403 e ss.; M. CARATTOZZOLO, *Il bilancio d'esercizio*, cit., 1153 ss.

⁵⁹ Il bilancio d'esercizio, così come ora strutturato, difetta – rispetto al bilancio conforme ai principi contabili internazionali (ed in particolare allo *IAS 1*) – del prospetto delle variazioni delle poste del patrimonio netto, la cui adozione è, peraltro, implicitamente ammessa dall'art. 4, par. 1, della Direttiva 2013/34/UE. Cfr. C. SOTTORIVA, *Il D.Lgs. n. 139/2015 per il recepimento della Direttiva 2013/34/UE in tema di bilanci*, cit., 1072.

⁶⁰ Per approfondimenti, vds. G. RACUGNO, *Il rendiconto finanziario*, in *IAS/IFRS. La modernizzazione del diritto contabile in Italia*, cit., 497 ss.; D. BUSSO, *IAS 7. Rendiconto finanziario*, in *IAS/IFRS. Manuale*, cit., 229 ss.

⁶¹ Il derivato, nella definizione fornita dal par. 9 del principio contabile *IAS 39* (“*Strumenti finanziari: rilevazione e valutazione*”), è uno strumento finanziario o un altro contratto che “*possiede contemporaneamente le tre seguenti caratteristiche:*

tra le informazioni da fornire in nota integrativa⁶²: un esempio emblematico, questo, del progressivo appiattimento delle disposizioni del Codice civile ai principi contabili internazionali⁶³.

-
- 1) il suo valore cambia in relazione al cambiamento in un tasso di interesse, prezzo di uno strumento finanziario (es.: azione), prezzo di una merce, tasso di cambio in valuta estera, indice di prezzi o di tassi, merito di credito (rating) o indici di credito o altra variabile, denominata «sottostante»;
 - 2) non richiede un investimento netto iniziale (ovvero ha un valore di mercato – fair value – nullo al momento della sua sottoscrizione e, pertanto, non dà origine ad incassi/pagamenti) o richiede un investimento netto iniziale (incasso/pagamento) che sia minore di quanto sarebbe richiesto per altri tipi di contratti da cui ci si aspetterebbe una risposta simile a cambiamenti di fattori di mercato;
 - 3) è regolato a data futura”.

In tal senso D. BUSSO, *IAS 39. Strumenti finanziari: rilevazione e valutazione*, in *IAS/IFRS. Manuale*, cit., 1564, cui si rinvia per approfondimenti; F. GIUSSANI, *Gli strumenti derivati e le coperture*, in *Il bilancio di esercizio*, a cura di A. Palma, cit., 467 ss.

Si precisa che lo IAS 39 sarà sostituito dal novello IFRS 9 (“*Strumenti finanziari*”), ultimato nel luglio 2014, la cui applicazione, consentita in via anticipata, decorre dal 1° gennaio 2018. Il nuovo standard internazionale regola, tra gli altri profili, le modalità di classificazione e misurazione, l’effettuazione dell’*impairment test* ed un nuovo approccio all’*hedge accounting*.

⁶² Come anticipato, ai sensi dell’art. 2427 bis c.c., inserito dal D.Lgs. 30 dicembre 2003, n. 394, a recepimento delle indicazioni della Direttiva 2001/65/CE. Inoltre, nella relazione sulla gestione ex art. 2428, 3° co., c.c., devono risultare, ai sensi del n. 6 bis (introdotto dal D.Lgs. n. 394/2003), “in relazione all’uso da parte della società di strumenti finanziari e se rilevanti per la valutazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell’esercizio:

- a) gli obiettivi e le politiche della società in materia di gestione del rischio finanziario, compresa la politica di copertura per ciascuna principale categoria di operazioni previste;
- b) l’esposizione della società al rischio di prezzo, al rischio di credito, al rischio di liquidità e al rischio di variazione dei flussi finanziari”.

In argomento, vds. M. CARATTOZZOLO, *Il bilancio d’esercizio*, cit., 1024 ss., il quale ha evidenziato che, con le suddette norme, applicabili dal 1° gennaio 2005, “le piccole imprese, che non applicano i principi contabili internazionali, paradossalmente dovranno calcolare il fair value degli strumenti finanziari [...] prima ancora delle imprese obbligate ad utilizzare gli IAS/IFRS, dato che quest’obbligo, per il bilancio d’esercizio, scatta solo dal 1° gennaio 2006”; S. SCETTRI, G. STRAMPELLI, *Il disposto dell’art. 2427 bis: le informazioni relative al valore equo fair value degli strumenti finanziari*, in *Obbligazioni. Bilancio*, cit., 567 ss.; F. GIUSSANI, *Gli strumenti derivati e le coperture*, in *Il bilancio di esercizio*, a cura di A. Palma, cit., 487 ss.

Occorre rammentare, per completezza, che il principio OIC 31 – “*Fondi per rischi e oneri e Trattamento di Fine Rapporto*”, aggiornato ad agosto 2014 – dispone al par. 59, trattando i fondi rischi, che tra le “passività connesse a situazioni già esistenti alla data di bilancio, ma caratterizzate da uno stato d’incertezza il cui esito dipende da verificarsi o meno di uno o più eventi in futuro”, potrebbero collocarsi, “ove ne ricorrano le condizioni per l’iscrizione, i fondi costituiti per perdite maturate a fronte di operazioni fuori bilancio relative a contratti derivati”. Cfr., per approfondimenti sul punto, A. SURÀ, *Definita una disciplina ad hoc per la rilevazione in bilancio dei derivati*, in *Il fisco*, 2015, 46, 4462 ss., part. 4463, il quale rammenta che, “anche nell’unico caso in cui i derivati sono rilevati in bilancio, ovvero i derivati speculativi minusvalenti, la rilevazione in bilancio non avviene necessariamente al loro fair value, in quanto le regole generali dell’OIC 31 prescrivono l’obbligo di rilevare un fondo soltanto se la passività a cui dovrebbero far fronte è ritenuta probabile. Un’applicazione letterale di questa regola potrebbe comportare la mancata rilevazione in bilancio del derivato, anche se minusvalente, tutte le volte in cui si ritenga che l’evoluzione della variabile sottostante sia tale da indurre a ritenere che al termine del contratto non si produrrà, nel complesso, alcuna perdita”.

⁶³ Conseguentemente, si è osservato che, “poiché si tratta di norme completamente nuove per il nostro ordinamento, è verosimile che l’OIC predisponga un apposito principio contabile altrettanto nuovo. È vero tuttavia che il principio OIC 3 (*Le informazioni sugli strumenti finanziari*) potrebbe essere utilizzato, pur con le dovute e rilevanti modifiche, come «contenitore» per le nuove regole”. Vds. C. MEZZABOTTA, *op. cit.*, 23 ss. In argomento, cfr. F. DEZZANI, *Derivati di “copertura” e “speculativi”: adozione “Principi IAS” anche per il Codice civile*, in *Il fisco*, 2015, 46, 4455, il quale evidenzia come “la registrazione e l’esposizione nello stato patrimoniale e nel conto economico delle operazioni su

In primo luogo, nello schema di stato patrimoniale sono stati inseriti, tra le attività, gli strumenti finanziari derivati attivi⁶⁴, che hanno letteralmente “sostituito” nel prospetto le azioni proprie⁶⁵, andando a collocarsi, tra le immobilizzazioni finanziarie, alla voce B.III.4, e, nell’attivo circolante, tra le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni, alla voce C.III.5. Nel passivo, gli strumenti finanziari derivati passivi sono stati introdotti⁶⁶ tra i fondi per rischi ed oneri, scalzando dalla voce B.3. la posta residuale “*altri fondi*”, scivolata alla novella voce B.4. dello schema; inoltre è stata appositamente dedicata la voce A.VII. del patrimonio netto alla “*Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi*”⁶⁷.

Nello schema di conto economico, le contropartite di natura reddituale della rilevazione degli strumenti finanziari derivati sono accolte nella macro-classe D, ora denominata “*Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie*”, e precisamente alle voci D.18.d. (in cui dovranno essere iscritte le rivalutazioni “*di strumenti finanziari derivati*”) e D.19.d. (riservata alle svalutazioni “*di strumenti finanziari derivati*”), entrambe aggiunte dal D.Lgs. n. 139/2015⁶⁸.

derivati” sia “*la novità più rilevante*” del D.Lgs. n. 139/2015; A. SURA, *Definita una disciplina ad hoc per la rilevazione in bilancio dei derivati*, cit., 4465, il quale sottolinea che, “*per quanto dettagliata, la nuova disciplina codicistica necessita di ulteriori specificazioni soprattutto per ciò che riguarda il trattamento contabile delle operazioni di copertura. Su temi quali la valutazione dell’efficacia della copertura, la gestione contabile dell’eventuale inefficacia, la definizione degli elementi designabili e altri ancora sarà con ogni probabilità l’Organismo Italiano di Contabilità a fornire i chiarimenti necessari*”.

⁶⁴ Rispettivamente, lett. d) e f) del 4° co. dell’art. 6, D.Lgs. n. 139/2015.

⁶⁵ Le azioni proprie, come dispone il novello ultimo comma dell’art. 2424 *bis* c.c., “*sono rilevate in bilancio a diretta riduzione del patrimonio netto, ai sensi di quanto disposto dal terzo comma dell’articolo 2357 ter*” (così il 5° co. dell’art. 6 del D.Lgs. n. 139/2015). Una modifica, questa, che naturalmente ha richiesto l’inserimento di un’apposita voce nel patrimonio netto, identificata nella posta A.X. del passivo, di nuovo conio, denominata “*Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio*” [art. 6, 4° co., lett. h), D.Lgs. n. 139/2015]. Il terzo comma dell’art. 2357 *ter* c.c., sostituito dall’art. 6, 1° co., D.Lgs. n. 139/2015, dispone correlatamente che “*l’acquisto di azioni proprie comporta una riduzione del patrimonio netto di eguale importo, tramite l’iscrizione nel passivo del bilancio di una specifica voce, con segno negativo*”. Vds., in senso critico, C. SOTTORIVA, *Il D.Lgs. n. 139/2015 per il recepimento della Direttiva 2013/34/UE in tema di bilanci*, cit., 1064, part. nt. 11.

Tale innovazione rappresenta un ulteriore esempio dell’assorbimento dei principi contabili internazionali nelle disposizioni codicistiche, atteso che la suddetta modalità di contabilizzazione è prevista dallo IAS 1 e dallo IAS 32, che, ai parr. 33-34, regola l’esposizione in bilancio delle azioni proprie. In argomento cfr. D. BUSSO, *IAS 32. Strumenti finanziari: esposizione in bilancio*, in *IAS/IFRS. Manuale*, cit., 1138 ss.

⁶⁶ Art. 6, 4° co., lett. i), D.Lgs. n. 139/2015. In proposito, nella *Relazione illustrativa* del Decreto, sono esposte le ragioni sottese all’iscrizione degli strumenti finanziari derivati tra i fondi e non, come richiesto dalle Commissioni parlamentari, tra i debiti “*per coerenza con quanto previsto nell’attivo patrimoniale*”. La *ratio* è da ravvisare nelle “*caratteristiche*” dei derivati che “*li connotano come più vicini ai fondi per rischi ed oneri piuttosto che ai debiti. Si tratta infatti di poste tipicamente incerte nell’an e nel quantum*”.

⁶⁷ Ad opera dell’art. 6, 4° co., lett. h), D.Lgs. n. 139/2015, che ha modificato la composizione del patrimonio netto.

⁶⁸ Così l’art. 6, 6° co., D.Lgs. n. 139/2015, alle lett. d), e) ed f). Sul punto, si è osservato che “*in presenza di coperture dal rischio di cambio o di prezzo di commodity, gli utili/perdite sui derivati di copertura sarebbero iscritti in macroclassi differenti da quelle in cui sarebbero iscritte le perdite/utigli sulle poste coperte. Per evitare questa incoerenza a livello di presentazione dei valori, in sede di esame dello schema*

L'iscrizione degli strumenti finanziari derivati nei prospetti di bilancio ha comportato – correlatamente – l'introduzione di un apposito criterio di valutazione nel corpo dell'art. 2426 c.c., inserito al novello n. 11 *bis* del 1° co.⁶⁹, il quale prevede espressamente che gli strumenti finanziari derivati siano iscritti al *fair value*, imputando le variazioni direttamente a conto economico o – in casi di strumenti finanziari di copertura – in una riserva (positiva o negativa) di patrimonio netto, gradualmente riversata anch'essa a conto economico⁷⁰. E parimenti al *fair value* dovranno essere iscritti gli elementi oggetto di copertura⁷¹.

La norma impone poi, da un lato, la non distribuibilità degli utili derivanti dalla valutazione al *fair value* “*degli strumenti finanziari derivati non utilizzati o non necessari per la copertura*”⁷², e, dall'altro, l'indisponibilità (financo per la copertura

di Decreto era stata rappresentata l'ipotesi di rendere utilizzabili le voci D.18 e D.19 del conto economico solo per accogliere le variazioni di fair value degli strumenti derivati non di copertura, mentre le variazioni di fair value relative agli strumenti finanziari derivati di copertura di avverse variazioni di valore si dovrebbero imputare nelle medesime voci di conto economico in cui vengono iscritte le variazioni di fair value delle poste coperte. Per esigenze di chiarezza, in nota integrativa, si sarebbero dovuti indicare gli importi maturati sui derivati di copertura e sulle poste coperte imputati nelle medesime voci”. Cfr. C. SOTTORIVA, Il D.Lgs. n. 139/2015 per il recepimento della Direttiva 2013/34/UE in tema di bilanci, cit., 1067.

Trattando delle modifiche apportate alla struttura del conto economico, vale la pena di aprire una breve parentesi, segnalando che parimenti l'eliminazione delle voci relative ai proventi ed oneri straordinari – in precedenza esposti alle voci E.20 ed E.21 dello schema, ora espunte dall'art. 6, 6° co. lett. g), D.Lgs. n. 139/2015, e da includere nelle altre voci del prospetto – ricalca l'impostazione dei principi contabili internazionali. Vds., in argomento, L. PUDDU, M. CAMPRA, E.M. BRAJA, IAS 1. *Presentazione del bilancio*, in IAS/IFRS. *Manuale*, cit., 142, ove sono riportate le *Basis for Conclusion* del principio, nelle quali si puntualizza che “*il Consiglio ha deciso che le voci trattate come componenti straordinarie rientrino nel normale rischio d'impresa e non giustifichino la loro presentazione separata*” (BC63).

Per controbilanciare la soppressione della macro-classe E, è stata riformulata l'informativa prevista dal n. 13 del 1° co. dell'art. 2427 c.c., che richiede ora “*l'importo e la natura dei singoli elementi di ricavo o di costo di entità o incidenza eccezionali*” [art. 6, 9° co., lett. e), D.Lgs. n. 139/2015].

In argomento, G. LEONI, A. PICA, *Restyling della gestione straordinaria nella redazione del bilancio con effetti tributari*, in *Corr. trib.*, 2015, 46, 4545; sul differente approccio alle poste straordinarie proprio dei principi contabili internazionali, vds. M. DI SARLI, *Il conto economico*, in *La disciplina giuridica del bilancio d'esercizio*, cit., 465 ss.

⁶⁹ Aggiunto dall'art. 6, 8° co., lett. i), D.Lgs. n. 139/2015.

⁷⁰ Come dispone la norma, l'iscrizione della variazione di *fair value* a riserva è possibile se “*lo strumento copre il rischio di variazione dei flussi finanziari attesi di un altro strumento finanziario o di un'operazione programmata*”. La riserva di patrimonio netto, prosegue il n. 11 *bis*, “*è imputata al conto economico nella misura e nei tempi corrispondenti al verificarsi o al modificarsi dei flussi di cassa dello strumento coperto o al verificarsi dell'operazione oggetto di copertura*”.

⁷¹ Così il n. 11 *bis* del 1° co. dell'art. 2426 c.c., ove si prevede che “*gli elementi oggetto di copertura contro il rischio di variazioni dei tassi di interesse o dei tassi di cambio o dei prezzi di mercato o contro il rischio di credito sono valutati simmetricamente allo strumento derivato di copertura*”. La stessa disposizione normativa stabilisce che “*si considera sussistente la copertura in presenza, fin dall'inizio, di stretta e documentata correlazione tra le caratteristiche dello strumento o dell'operazione coperti e quelle dello strumento di copertura*”. Le disposizioni codicistiche non rinviano espressamente ai principi contabili internazionali per l'individuazione delle condizioni che consentono di ritenere sussistente “*la copertura*”, (vds. art. 2426, 2° co., c.c.).

⁷² Sul punto si è osservato che “*tale principio non è coerente con le previsioni del D.Lgs. n. 38/2005 che, relativamente agli strumenti di trading, ivi inclusi i derivati non di copertura, stabilisce la disponibilità*

delle perdite) delle riserve di patrimonio netto correlate alla valutazione degli strumenti finanziari derivati di copertura, il cui ammontare non rileva ai fini degli artt. 2412, 2433, 2442, 2446 e 2447 c.c.⁷³.

Inoltre, le disposizioni in precedenza racchiuse al 2° comma dell'art. 2427 c.c. – recante il rinvio per alcune definizioni ai principi contabili internazionali adottati dall'Unione europea⁷⁴ – ed ai commi 2, 3 e 4, dell'art. 2427 *bis* c.c. – concernenti, in sintesi, le indicazioni sulle condizioni per considerare strumenti finanziari derivati anche quelli collegati a merci, nonché le modalità di determinazione del *fair value*⁷⁵ – sono state traslate *telles quelles* in coda all'art. 2426⁷⁶.

In proposito, l'unica variazione apportata al tenore letterale delle suddette previsioni concerne l'ambito di applicazione delle nozioni mutuare direttamente dai principi *IAS/IFRS endorsed*, estesa all'intera Sezione IX⁷⁷, nonché il novero stesso delle

*dei relativi risultati economici rilevati nel conto economico. Poiché la finalità della disciplina sul trattamento contabile degli strumenti finanziari derivati prevista dallo schema di Decreto è proprio quella di allineare la disciplina nazionale con quella dei principi contabili internazionali, questa differenza di disciplina non trova una sua giustificazione e determina una disparità di trattamento tra le imprese che utilizzano i principi IAS/IFRS (le quali, in relazione alle disposizioni del D.Lgs. n. 38/2005, considerano disponibili i risultati delle attività di trading ivi inclusi i derivati non di copertura) e le imprese che seguono la disciplina nazionale. [...] In considerazione di quanto detto, apparirebbe opportuno eliminare la previsione di non distribuibilità degli utili derivanti dai derivati non di copertura. [...] In questa prospettiva e per analoghe motivazioni, appare opportuno rimuovere il vincolo alla non distribuibilità (per effetto di accantonamento a specifica riserva) degli «utili netti» relativi alle differenze di cambio imputate nel conto economico». Vds. le Osservazioni formulate da Assonime, in data 27 aprile 2015, nella fase consultiva di recepimento della novella Direttiva contabile, ove – tra l'altro – si era suggerito di uniformare il dettato dell'art. 2426, 1° co., c.c., ai nn. 8 *bis*, recante il riferimento agli “utili netti” su cambi, e 11 *bis*, riferito ai soli “utili” scaturenti dai derivati.*

Per G.F. CAMPOBASSO, *Diritto commerciale*, cit., 469, la riserva non distribuibile formata dagli utili derivanti da derivati di tipo speculativo non è distribuibile “*fino al realizzo mediante la liquidazione o la vendita dello strumento*”.

⁷³ Nella *Relazione illustrativa* del Decreto si precisa che le summenzionate riserve non vengono incluse nella determinazione del patrimonio netto rilevante ai fini degli artt. 2412, 2433, 2442, 2446 e 2447 c.c., in quanto non trovano “*corrispondenza in bilancio con utili o perdite di segno opposto fino a che non si manifestano i flussi o le operazioni coperti*”.

⁷⁴ La norma, come visto, era stata *ivi* inserita ad opera dell'art. 1, 2° co., D.Lgs. n. 173/2008, ed è ora stata radicalmente sostituita dall'art. 6, 9° co., lett. l), D.Lgs. n. 139/2015, il quale ne ha così riformulato il contenuto: “*le informazioni in nota integrativa relative alle voci dello stato patrimoniale e del conto economico sono presentate secondo l'ordine in cui le relative voci sono indicate nello stato patrimoniale e nel conto economico*”. Una previsione, questa, che, se da un lato non stravolge l'esposizione delle informazioni presentate in nota integrativa, sancita altresì – con perfetta identità testuale – al par. 136 dell'OIC 12, dall'altro è anch'essa espressione di un *modus operandi* proprio dei principi contabili internazionali (*IAS I*, parr. 113 ss.). All'esito della suddetta modifica, come è stato puntualizzato, “*la ricerca e la lettura delle informazioni contenute nella nota integrativa risulta facilitata per il lettore del bilancio*”. Vds. P. PISONI, F. BAVA, A. DEVALLE, F. RIZZATO, *Novità della nota integrativa del bilancio in forma ordinaria*, cit., 4059.

⁷⁵ La lett. c) del 10° co. del medesimo art. 6, D.Lgs. n. 139/2015, ha abrogato i commi 2, 3 e 4, dell'art. 2427 *bis* c.c.

⁷⁶ Ai sensi dell'art. 6, 8° co., lett. m), D.Lgs. n. 139/2015.

⁷⁷ In precedenza, stante il dettato del 2° co. dell'art. 2427 c.c., il richiamo operava unicamente ai fini dell'applicazione degli artt. 2427, 1° co., nn. 22 *bis* e 22 *ter*, 2427 *bis* e 2428, 3° co., n. 6 *bis*.

definizioni, tra le quali sono state aggiunte quelle di attività e passività finanziaria, attività e passività monetaria, e di costo ammortizzato (vds. *infra*).

Pare di interesse, al riguardo, dar conto di quanto si legge nella *Relazione illustrativa* del Decreto n. 139/2015, laddove si motiva il rinvio ai principi internazionali adottati dall'Unione, nonostante le Commissioni parlamentari avessero consigliato un rimando “*alle migliori tecniche e prassi contabili stabilite dall'autorità nazionale preposta all'emanazione dei principi contabili nazionali*”⁷⁸.

Il richiamo ai principi *IAS/IFRS* omologati secondo la procedura prevista dal Regolamento CE 1606/2002 – si precisa – “*costituisce condizione necessaria a fare sì che per le fattispecie in oggetto, sia realizzato un impianto definitorio analogo a quello utilizzato dalle società che in forza del citato Regolamento utilizzano gli IAS/IFRS. Inoltre l'impianto definitorio tratto dagli IAS/IFRS già costituisce il punto di riferimento per la produzione dei principi contabili nazionali, che ad esso fanno riferimento*”.

L'intervento riformatore, infine, non ha “risparmiato” neppure le informazioni da presentare in nota integrativa ai sensi dell'art. 2427 *bis* c.c., stanti le integrazioni apportate al superstite 1° co. dall'art. 6, 10° co., D.Lgs. n. 139/2015⁷⁹, volte a fornire ulteriori dettagli sulle modalità di determinazione del *fair value* e sulle variazioni di valore imputate direttamente a conto economico o nella riserva di patrimonio netto, le cui movimentazioni devono essere distintamente espone in un apposito prospetto.

Il quadro così tratteggiato trova la propria cornice nelle indicazioni della novella Direttiva contabile, ove, per un verso, si è inteso imporre la valutazione al *fair value* per

⁷⁸ Di particolare rilievo, in proposito, le *Osservazioni* di Assonime, in cui si evidenzia che l'utilizzo di nozioni tratte dai principi *IAS/IFRS* “*può condurre a tensioni con i principi propri dell'ordinamento in cui essi si trovano concretamente ad operare. Se questo profilo di criticità è un portato necessario nel momento in cui si intende adottare a livello di singolo ordinamento direttamente il complessivo set di principi contabili, non è chiaro il motivo che giustifica l'utilizzazione di analogo tecnica per definire termini che si vanno ad inserire all'interno di regole contabili di rilevazione e valutazione prettamente nazionali. Al riguardo, è anche da sottolineare come la tecnica del richiamo diretto comporti che i mutamenti derivanti da nuove definizioni adottate a livello internazionale hanno una diretta ricaduta anche sulla disciplina nazionale*”. Conseguentemente, si è suggerito di “*utilizzare definizioni e concetti affini a quelli dei principi internazionali*”, predisposti dalla “*autorità pubblica nazionale chiamata istituzionalmente ad emanare i principi contabili nazionali*”.

⁷⁹ Oltre a riscrivere la rubrica della norma – che ora recita “*Informazioni relative al «fair value» degli strumenti finanziari*” – si richiedono, per ogni categoria di strumenti finanziari derivati, informazioni su “*i termini e le condizioni significative che possono influenzare l'importo, le scadenze e la certezza dei flussi finanziari futuri*” (lett. b del 1° co.); “*gli assunti fondamentali su cui si basano i modelli e le tecniche di valutazione, qualora il fair value non sia stato determinato sulla base di evidenze di mercato*” (lett. b *bis*); “*le variazioni di valore iscritte direttamente nel conto economico, nonché quelle imputate alle riserve di patrimonio netto*” (lett. b *ter*); “*una tabella che indichi i movimenti delle riserve di fair value avvenuti nell'esercizio*” (lett. b *quater*).

alcuni strumenti finanziari, al fine “*della comparabilità dell’informativa di bilancio nell’Unione*”, e, per altro verso, se ne è auspicata l’estensione anche per le attività diverse dagli strumenti finanziari, sottolineando che il suddetto criterio “*fornisce informazioni che per gli utilizzatori dei bilanci possono essere più rilevanti delle informazioni basate sul prezzo d’acquisto o sul costo di produzione*”⁸⁰.

Coerentemente, l’art. 8 della Direttiva 2013/34/UE reca disposizioni sulla “*Valutazione alternativa basata sul valore equo*”, che si pone espressamente in deroga al principio cardine di valutazione, ovverosia il prezzo di acquisto o il costo di produzione, scolpito – tra i principi generali di bilancio⁸¹ – all’art. 6, 1° par., lett. i).

La norma impone agli Stati membri di autorizzare o prescrivere, per tutte o per alcune categorie di imprese, “*la valutazione al fair value degli strumenti finanziari, compresi gli strumenti finanziari derivati*”, con facoltà di legiferare in tal senso anche per altre – circoscritte⁸² – tipologie di attività, limitando l’applicazione della disposizione anche al solo bilancio consolidato.

L’art. 8 fornisce, poi, alcune indicazioni sulla nozione di strumento finanziario derivato e sulle modalità di determinazione del *fair value*, del tutto affini a quelle accolte dal legislatore ai commi 3 e seguenti dell’art. 2426 c.c. Lo stesso dicasi per le informazioni da illustrare in nota integrativa, precisate all’art. 16 della Direttiva ed inserite, dal nostro legislatore, all’art. 2427 *bis*, 1° co., c.c.

⁸⁰ Così il 19° considerando. Per S. FORTUNATO, *Le valutazioni per il bilancio: possibili sviluppi*, in *Giur. comm.*, 2015, I, 47 s., il riferimento alla comparabilità pare “strano”, atteso che “*la deroga non dà luogo necessariamente ad un regime valutativo vincolante e generalizzato, posto che sono possibili molteplici opzioni: gli Stati membri possono decidere di «consentire» o meno l’adozione di tale criterio valutativo; in caso positivo, possono decidere di estenderlo a tutte o solo ad alcune categorie di imprese; renderlo applicabile per la redazione tanto dei bilanci d’esercizio quanto dei bilanci consolidati, ma anche solo dei bilanci consolidati; estenderlo al di là della valutazione degli strumenti finanziari, anche a non meglio precisate «attività diverse». Tutto ciò, ovviamente, con buona pace della pretesa esigenza di «comparabilità» dell’informativa di bilancio nell’Unione*”.

⁸¹ In proposito, vds. S. FORTUNATO, *Le valutazioni per il bilancio: possibili sviluppi*, cit., 45, il quale sottolinea che la novella Direttiva contabile “*ribadisce la centralità del principio valutativo del «costo storico» in termini di «prezzo di acquisto o del costo di produzione», collocandolo non più separatamente, alla stregua di un criterio base delle valutazioni specificate nelle regole dedicate alle singole voci, ma come «principio generale di bilancio»*”.

Più in generale, sui rapporti tra i due criteri di valutazione, cfr. S. FORTUNATO, *Dal costo storico al «fair value»: al di là della rivoluzione contabile*, in *IAS/IFRS. La modernizzazione del diritto contabile in Italia*, cit., 345 ss. Con precipuo riferimento al criterio del costo nel nostro ordinamento contabile, vds. G.E. COLOMBO, *Il bilancio d’esercizio*, cit., 197 ss., part. 201, il quale osserva come le ragioni “*della sua adozione da parte di una prassi contabile inveterata e generalizzata*” siano da ravvisare: i) nella sua (relativa) oggettività, in particolare ove si tratti del costo di acquisto; ii) nel fatto che esso non influenza il reddito di esercizio (essendo *erfolgsneutral*); iii) nella sua facile applicabilità. In argomento, tra gli altri, P. BALZARINI, *Criteri di valutazione*, in *La disciplina giuridica del bilancio d’esercizio*, cit., 515 ss.

⁸² Il par. 4 dell’art. 8 elenca alcuni elementi per i quali è fatto divieto di adottare il *fair value* come criterio di valutazione. Al par. 3 del medesimo articolo sono individuate le sole passività per le quali la valutazione al *fair value* è richiesta dalla Direttiva.

L'irruzione del *fair value* tra i criteri di valutazione e la rilevazione degli strumenti finanziari derivati (e delle loro variazioni) nei prospetti di stato patrimoniale e di conto economico attesta, inequivocabilmente, un avvicinamento della disciplina contabile nazionale a quella dei principi contabili internazionali⁸³, come pianamente emerge dal rinvio diretto agli *IAS/IFRS endorsed* per il correlato impianto definitorio⁸⁴.

Le summenzionate disposizioni codicistiche trovano altresì applicazione in caso di redazione del bilancio d'esercizio in forma abbreviata (art. 2435 *bis* c.c.⁸⁵), stanti sia l'esplicita possibilità di raggruppare anche le novelle voci D.18.d. e D.19.d. dello schema di conto economico, sia l'informativa da fornire in nota integrativa, ove – contrariamente alla previgente disposizione, che ne consentiva l'omissione – è fatto obbligo di dar conto di quanto richiesto dall'art. 2427 *bis*, 1° co., n. 1.

Solamente le micro-imprese sono esentate tanto dalla valutazione degli strumenti finanziari derivati – attesa l'espressa inapplicabilità delle disposizioni del n. 11 *bis* del 1° co. dell'art. 2426 c.c.⁸⁶, coerentemente con il 19° considerando e con l'art. 36 della Direttiva 2013/34/UE – quanto dalla presentazione delle relative informazioni in nota integrativa⁸⁷.

6. Il criterio del costo ammortizzato: questo sconosciuto.

Il granitico criterio di valutazione al costo di acquisto o di produzione, al quale sinora erano ancorate le disposizioni codicistiche, è ora affiancato, oltre che dal criterio del *fair value* – che, perlomeno, già aveva fatto capolino nel nostro ordinamento

⁸³ Come precisato da D. BUSSO, *IAS 39. Strumenti finanziari: rilevazione e valutazione*, in *IAS/IFRS. Manuale*, cit., 1582, “*indipendentemente dalle motivazioni che hanno indotto un'impresa a sottoscrivere un derivato, lo IAS 39 prevede che il derivato sia sempre iscritto in bilancio, come attività o come passività a seconda del valore assunto a fine esercizio*”, sottolineando che il principio contabile internazionale ha “*previsto un diverso trattamento degli utili/perdite da valutazione dei derivati a seconda che il derivato possa o meno essere considerato di copertura*”.

⁸⁴ La definizione di *fair value* è ora fornita dall'*IFRS 13*, dedicato alla “*Valutazione al fair value*”, che costituisce “*una sorta di superstandard, nel senso che esso offre una definizione univoca del fair value ed un unico quadro di riferimento per la relativa valutazione, da applicare in tutti gli standard specifici ove il criterio è richiamato, a meno che non sussista una espressa esclusione. Ne è conseguita la modifica di numerosi standard (IAS 39 e IFRS 9, IAS 16, IAS 40, IAS 41 e IAS 19) per adeguarli alle linee guida recepite nell'IFRS 13*”. Cfr. S. FORTUNATO, *Le valutazioni per il bilancio: possibili sviluppi*, cit., 50.

⁸⁵ Come modificato dall'art. 6, 12° co., D.Lgs. n. 139/2015, segnatamente dalle lett. b) e d). Sul punto, F. DEZZANI, *Derivati di “copertura” e “speculativi”: adozione “Principi IAS” anche per il Codice civile*, cit., 4457.

⁸⁶ Così il 3° co. del novello art. 2435 *ter* c.c.

⁸⁷ Essendo esonerate *tout court* dalla sua redazione, a condizione di fornire le informazioni di cui ai nn. 9 e 16 del 1° comma dell'art. 2427 c.c. in calce allo stato patrimoniale (così l'art. 2435 *ter*, 2° co., n. 2, c.c.).

nell’informativa di cui all’art. 2427 *bis* c.c. – da un “terzo incomodo”: il criterio del costo ammortizzato, inserito anch’esso all’art. 2426, 1° co., c.c., dal D.Lgs. n. 139/2015.

Precisamente, la rilevazione con il criterio del costo ammortizzato è stata prevista⁸⁸ per le immobilizzazioni costituite da titoli (laddove applicabile, come dispone il n. 1 dell’art. 2426, 1° co., c.c.), per l’aggio ed il disaggio su prestiti (ai sensi del n. 7⁸⁹), nonché per i crediti ed i debiti, “*tenendo conto del fattore temporale e, per quanto riguarda i crediti, del valore di presumibile realizzo*” (così recita ora il n. 8, in precedenza dedicato esclusivamente alla valutazione dei crediti).

Previsioni, queste, per le quali è stato altresì disciplinato un regime transitorio: come stabilito dall’art. 12, 2° co., del Decreto⁹⁰, esse “*possono non essere applicate alle componenti delle voci riferite a operazioni che non hanno ancora esaurito i loro effetti in bilancio*”.

Le suddette disposizioni possono non essere adottate nella predisposizione del bilancio in forma abbreviata, come sancisce il novello ultimo comma dell’art. 2435 *bis* c.c., ove si prevede, “*in deroga a quanto disposto dall’articolo 2426*”, “*la facoltà di iscriverne i titoli al costo di acquisto, i crediti al valore di presumibile realizzo e i debiti al valore nominale*”. Una facoltà, questa, che si estende naturalmente alle micro-imprese, ai sensi del 2° co. dell’art. 2435 *ter* c.c.

Come anticipato, per la definizione del criterio del costo ammortizzato, l’art. 2426, 2° co., c.c., rinvia esplicitamente ai principi contabili internazionali adottati dall’Unione europea, che, ancora una volta, sono chiamati a regolare direttamente la valutazione di elementi attivi e passivi del bilancio redatto ai sensi del Codice civile.

Alcune delucidazioni su tale tecnica sono fornite nella *Relazione illustrativa* del D.Lgs. n. 139/2015, in cui si legge che essa “*individua una configurazione di valore riconducibile all’alveo del costo storico*”, che consente “*una migliore rappresentazione delle componenti di reddito legate alla vicenda economica delle poste in questione, prevedendo la rilevazione degli interessi (sia attivi che passivi) sulla base del tasso di rendimento effettivo dell’operazione, e non sulla base di quello nominale*”.

⁸⁸ Cfr. art. 6, 8° co., D.Lgs. n. 139/2015, rispettivamente alle lett. a), f) e g).

⁸⁹ Correlatamente, è stata soppressa, nello schema di stato patrimoniale, l’indicazione tra i ratei e risconti, attivi e passivi, del disaggio e dell’aggio su prestiti, rispettivamente nella macro-classe D dell’attivo e nella macro-classe E del passivo, [art. 6, 4° co., lett. g) e m), D.Lgs. n. 139/2015].

⁹⁰ La norma ha previsto il medesimo regime transitorio per il trattamento contabile dell’avviamento (disciplinato dall’art. 2426, 1° co., n. 6, c.c.).

In termini operativi, e con precipuo riferimento ai crediti ed ai debiti, per i quali occorre tener conto anche del fattore temporale⁹¹, deve procedersi all'attualizzazione di quelli che, *“al momento della rilevazione iniziale, non sono produttivi di interessi (o producono interessi secondo un tasso significativamente inferiore a quello di mercato)”*.

Per quanto concerne l'applicazione di un tale criterio nella valutazione dei titoli immobilizzati, le Commissioni parlamentari ne avevano sconsigliato l'adozione, *“in quanto confliggerebbe con le finalità di semplificazione, risulterebbe di difficile applicazione per le società di piccole dimensioni e, infine, non sembrerebbe essere un criterio previsto dalla Direttiva 2013/34/UE”*.

Nella *Relazione illustrativa*, argomentando il mancato accoglimento della proposta, si è osservato che il criterio del costo ammortizzato è obbligatorio unicamente per le imprese che non integrano i requisiti per redigere il bilancio ai sensi degli artt. 2435 bis e 2435 ter c.c. Si aggiunge, poi, che esso *“non risulta inoltre confliggere con le disposizioni della Direttiva 2013/34/UE che, all'articolo 8, consente agli Stati membri di autorizzare o prescrivere la rilevazione, valutazione e l'informativa degli strumenti finanziari secondo le metodologie previste dagli IAS/IFRS”*.

Il criterio del costo ammortizzato trova una propria definizione nello IAS 39⁹²: dal valore rilevato inizialmente per l'attività o la passività finanziaria, occorre sottrarre eventuali rimborsi di capitale e perdite di valore, nonché sommare algebricamente la

⁹¹ Viceversa, prosegue la *Relazione*, *“l'obbligo di tener conto del fattore temporale non è stato esteso alla valutazione dei titoli nel presupposto che, essendo rappresentati da obbligazioni emesse da società private o da titoli di debito pubblico, producono – di norma – interessi in linea con quelli di mercato”*.

⁹² Precisamente, il par. 39 dello IAS 39 stabilisce che *“il costo ammortizzato di un'attività o passività finanziaria è il valore a cui è stata misurata al momento della rilevazione iniziale l'attività o la passività finanziaria al netto dei rimborsi di capitale, aumentato o diminuito dall'ammortamento complessivo utilizzando il criterio dell'interesse effettivo su qualsiasi differenza tra il valore iniziale e quello a scadenza, e dedotta qualsiasi riduzione (operata direttamente o attraverso l'uso di un accantonamento) a seguito di una riduzione di valore o di irrecuperabilità”*. Vds., per ogni approfondimento sullo IAS 39, D. BUSSO, *IAS 39. Strumenti finanziari: rilevazione e valutazione*, in *IAS/IFRS. Manuale*, cit., 1531 ss. In argomento, inoltre, G.F. CAMPOBASSO, *Diritto commerciale*, cit., 469.

Nel nostro ordinamento contabile, un meccanismo affine è descritto al par. 32 del principio contabile OIC 20 (dedicato ai *“Titoli di debito”* ed aggiornato nel giugno 2014), laddove si dispone che, per i titoli immobilizzati, *“il premio di sottoscrizione (negoiazione) partecipa alla formazione del risultato di esercizio secondo competenza economica per il periodo di durata di possesso del titolo, quale remunerazione integrativa a tasso costante del capitale investito rispetto a quello prodotto dagli interessi espliciti. Tuttavia, per motivi di praticità e a condizione che non si verifichino significativi effetti distortivi è consentita la rilevazione del premio di negoziazione in rate costanti per la durata di possesso del titolo. L'importo del premio di sottoscrizione (negoiazione) di competenza dell'esercizio, determinato secondo la metodologia sopra indicata, è rilevato in diretta contropartita del valore di bilancio del titolo”*.

ripartizione delle differenze (positive o negative) tra il valore iniziale e quello a scadenza determinate sulla base dell'interesse effettivo⁹³.

In altri termini, come è stato osservato⁹⁴, *“se inizialmente l'attività o la passività finanziaria sono stati acquisiti/sostenuti ad un valore diverso dal valore di rimborso, l'applicazione del tasso di interesse effettivo al valore contabile porta a determinare un ammontare di proventi/oneri finanziari effettivi diversi da quelli nominali rilevati all'atto dell'incasso/pagamento degli interessi periodici”*. Conseguentemente, pertanto, si rende *“necessario aggiungere/togliere proventi/oneri finanziari, in modo tale da iscriverne in conto economico gli interessi effettivi”*: *“l'aggiustamento in conto economico trova contropartita nell'adeguamento del valore dell'attività/passività finanziaria iscritto nello stato patrimoniale”*.

Emerge, pertanto, un criterio valutativo connotato da un elevato coefficiente di tecnicismo, introdotto nel nostro ordinamento ancorché in assenza di un'esplicita indicazione in tal senso nella Direttiva 2013/34/UE.

Un'innovazione, questa, che parrebbe confliggere con l'intento di semplificazione proprio della novella Direttiva contabile, andando a sovraccaricare di complessi conteggi le imprese che redigono il bilancio in forma ordinaria. E sorge spontaneo chiedersi se la modifica apportata alla valutazione di poste patrimoniali generalmente significative – quali i crediti ed i debiti – sia, perlomeno, un passo avanti verso un'informativa più trasparente⁹⁵.

⁹³ Si è precisato che *“il criterio dell'interesse effettivo è un metodo che permette di ripartire la differenza tra il valore iniziale ed il valore di rimborso di un'attività/passività finanziaria lungo il periodo che va dall'acquisizione/sostenimento iniziale fino alla scadenza dell'attività/passività finanziaria, rilevando sempre in conto economico i proventi/oneri finanziari effettivi”*; laddove, per tasso di interesse effettivo, il principio contabile IAS 39 intende quello che *“attualizza esattamente i pagamenti o gli incassi futuri stimati lungo la vita attesa dello strumento finanziario (o, ove opportuno, lungo un periodo più breve) al valore contabile netto dell'attività o passività finanziaria”*. Cfr. D. BUSSO, *IAS 39. Strumenti finanziari: rilevazione e valutazione*, in *IAS/IFRS. Manuale*, cit., 1607.

⁹⁴ Cfr. D. BUSSO, *IAS 39. Strumenti finanziari: rilevazione e valutazione*, in *IAS/IFRS. Manuale*, cit., 1608.

⁹⁵ Sul punto, C. SOTTORIVA, *Il D.Lgs. n. 139/2015 per il recepimento della Direttiva 2013/34/UE in tema di bilanci*, cit., 1065 e 1070, segnala che *“l'introduzione del criterio del costo ammortizzato sarebbe tuttavia contraria al principio della semplificazione a cui si ispira la Direttiva e che, da un punto di vista normativo, tale criterio non risulterebbe compreso tra quelli previsti dalla Dir. 2013/34/UE”*, aggiungendo che *“dubbi inoltre si registrano in merito all'effettivo miglioramento della qualità delle informazioni fornite in conseguenza dell'applicazione di tale criterio”*.

Perplessità erano state altresì sollevate nella fase consultiva di adozione del D.Lgs. n. 139/2015, ed in particolare – nelle già ricordate Osservazioni del Cndcec del 24 aprile 2015 – si è posta la questione di quale *“miglioramento informativo possa avere l'applicazione del costo ammortizzato alla realtà delle società non quotate, che hanno interesse a conoscere gli importi nominali dei titoli di credito (eventualmente rettificati a fronte di inesigibilità) e debito, soprattutto se si ragiona in termini di trade-off tra benefici informativi prodotti e oneri amministrativi necessari per la produzione delle informazioni”*.

7. Osservazioni conclusive.

Il recepimento, nel nostro ordinamento, della Direttiva 2013/34/UE ha accorciato sensibilmente le distanze tra la disciplina contabile codicistica ed i principi contabili IAS/IFRS, introducendo nozioni, principi, criteri di valutazione e prospetti propri degli *standards* internazionali⁹⁶. D'altronde, come da tempo si è rilevato⁹⁷, “una situazione di coesistenza, sullo stesso mercato, di società (tra loro concorrenti, magari) i cui risultati vengono quantificati in base a criteri diversi non può reggere a lungo”.

Le modifiche apportate alle disposizioni del Codice civile determinano, a ben vedere, un innalzamento del grado di tecnicismo che permea la materia contabile, riflesso non solo nei dati quantitativi esposti negli schemi, bensì anche nelle spiegazioni – perlomeno degli assunti fondamentali – fornite in nota integrativa (il riferimento è, ad esempio, agli strumenti finanziari derivati).

Parrebbe, questa, la traduzione a livello domestico di uno dei tratti distintivi della novella Direttiva contabile⁹⁸: raggiungere un adeguato grado di dettaglio nella presentazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria, nell'interesse dei suoi fruitori.

Un intento da bilanciare, per quanto possibile, con l'inevitabile aggravio di oneri amministrativi che conseguono all'esposizione di un'informativa più approfondita e tecnicamente più complessa, frutto dell'avvicinamento ai principi contabili internazionali⁹⁹.

Nella ricerca di un traballante equilibrio tra istanze fortemente divergenti, sono stati adottati alcuni “contrappesi”, la cui efficacia stabilizzante potrà essere valutata

⁹⁶ In proposito, cfr. S. FORTUNATO, *Le valutazioni per il bilancio: possibili sviluppi*, cit., 49, il quale – ricordando quanto osservato con riferimento al tentativo di avvicinare il mondo *non-IAS compliant* a quello *IAS compliant* prospettato dalla Direttiva 2003/51/CE – rileva che “(i) lo sforzo di avvicinamento appare sostanzialmente inutile sia perché il D.Lgs. n. 38/2005, con cui si è provveduto a definire l'ambito soggettivo di applicazione diretta degli IAS-IFRS, prevede l'estensione dei principi contabili internazionali a quasi tutte le società, ad alcune in via obbligatoria e ad altre – molte delle quali riconducibili al cd. «mondo non-IAS» – in via facoltativa, restandone escluse solo le società che redigono il bilancio in forma abbreviata; sia perché lo stesso IASB, rendendosi conto della non integrale adeguatezza e spesso eccessiva dispendiosità per le piccole e medie imprese (PMI) della integrale applicazione degli IAS-IFRS a tale tipologia di imprese, ha adottato un set specifico di standard per le PMI, allo stato peraltro senza molto successo; (ii) ma soprattutto, oltre che inutile la cd. modernizzazione del diritto contabile locale appare anche teoricamente inaccettabile, poiché finisce per dar vita ad una sorta di «monstrum», che non risponde né alla logica tradizionale del costo storico, né alla logica innovativa del «fair value», traducendosi in una soluzione ibrida che non sa né di carne né di pesce”.

⁹⁷ Cfr. G.E. COLOMBO, *Relazione illustrativa*, cit., 10.

⁹⁸ Scolpito, come visto in apertura, al 4° considerando della Direttiva 2013/34/UE.

⁹⁹ D'altro canto, lo stesso *International Accounting Standards Board* ha predisposto il documento “*IFRS for SMEs*” dedicato all'applicazione dei principi contabili internazionali da parte delle piccole e medie imprese.

solamente in sede di applicazione, in concreto, delle disposizioni codicistiche riformate dal D.Lgs. n. 139/2015.

Trattasi, in primo luogo, dell'introduzione del principio di rilevanza all'art. 2423 c.c.: esso potrebbe – ed il condizionale è d'obbligo, mancandone, allo stato, una precisa nozione¹⁰⁰ – mitigare la portata applicativa di alcune prescrizioni, che, in determinate situazioni, potrebbero rivelarsi in manifesto contrasto con i propositi di semplificazione della Direttiva, generando unicamente complessi ed onerosi conteggi dalla minima valenza informativa¹⁰¹.

In secondo luogo, l'incerto equilibrio sarebbe puntellato dai parametri dimensionali che consentono di individuare, da un lato, le imprese legittimate a redigere il bilancio in forma abbreviata (art. 2435 *bis* c.c.), e, dall'altro, le micro-imprese, le cui informazioni contabili sono state condensate in appena due prospetti quantitativi¹⁰² (art. 2435 *ter* c.c.).

¹⁰⁰ E non è peregrino rammentare che l'aggettivo rilevante è comparso altresì nelle novelle disposizioni sulle false comunicazioni sociali di cui all'art. 2621 c.c., recentemente modificate dalla L. 27 maggio 2015, n. 69, che puniscono ora il mendacio costituito dall'esposizione di “*fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero*” o dall'omissione di “*fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore*”.

¹⁰¹ Si pensi, a titolo meramente esemplificativo, all'introduzione del criterio del costo ammortizzato, obbligatorio per tutte le società che redigono il bilancio in forma ordinaria.

Per C. MEZZABOTTA, *op. cit.*, 23 ss., è auspicabile un aggiornamento del principio OIC 11 che chiarisca “*cosa s'intende per «effetti irrilevanti», in modo da evitare che la facoltà concessa dalla norma a fini meramente semplificatori non diventi una scusante per non applicare le nuove norme, specialmente se ritenute «troppo complicate» e non invece «irrilevanti»*”.

¹⁰² Sull'eccessiva sinteticità del bilancio previsto per le micro-imprese, cfr. G.F. CAMPOBASSO, *Diritto commerciale*, cit., 457, ove l'Autore rileva che, “*in pratica, il bilancio delle società di modeste dimensioni può ridursi ai soli stato patrimoniale e conto economico redatti in forma sintetica, così da ridurre al minimo gli oneri contabili per le imprese (ma inevitabilmente anche la qualità delle informazioni fornite)*”; G. LEONI, A. PICA, *op. cit.*, 4545 s., per i quali “*si potrebbe eccepire che un sistema rappresentativo estremamente semplificato, in un contesto come l'area economico-europea composta anche da imprese di minori dimensioni, potrebbe rischiare di non evidenziare criticità latenti, creando problemi per il tessuto economico in cui codeste realtà operano, venendosi, di fatto, a generare un sistema carente sotto la forma della rendicontazione e dei controlli*”; C. SOTTORIVA, *Il D.Lgs. n. 139/2015 per il recepimento della Direttiva 2013/34/UE in tema di bilanci*, cit., 1069, nt. 20, il quale sottolinea che “*le disposizioni sul contenuto della Nota integrativa solo formalmente sarebbero in grado di produrre una riduzione di oneri amministrativi, poiché le informazioni che possono non essere richieste sono per lo più note a chi prepara il bilancio. Ulteriore aspetto riguarda la mancata indicazione di elementi fondamentali per la valutazione dell'azienda ai fini dell'accesso al credito e, in termini più generali, della trasparenza, presupposto necessario per una valutazione reale del profilo di rischio dell'attività produttiva*”.

Analoghe perplessità sono state altresì evidenziate dalle Commissioni parlamentari, che, come si legge nella *Relazione illustrativa* del Decreto, hanno “*sollevato dubbi circa l'effettiva utilità di talune semplificazioni che, a fronte di ridotti vantaggi dal punto di vista della riduzione dell'onere amministrativo, comporterebbero invece una rilevante perdita nella qualità dell'informativa finanziaria, da cui potrebbero derivare in particolare rischi per l'accesso al credito*”. In risposta, è stato puntualizzato nella *Relazione*, che “*il regime previsto, oltre che attuativo di quanto previsto dalla Direttiva 2013/34/UE, pone le società che ne beneficiano in una situazione di uguale assetto normativo*”.

In questo modo, l'equivalenza per cui minori sono le dimensioni dell'impresa, minori debbono essere i suoi oneri informativi – che anima apertamente la Direttiva contabile del 2013 – troverebbe una pratica (ed agevole) attuazione.

Nondimeno, il legislatore non parrebbe aver costruito una corrispondenza biunivoca perfetta tra i due termini: emblematica, in tal senso, l'applicazione della novella disciplina sugli strumenti finanziari derivati anche alle imprese che predispongono il bilancio ai sensi dell'art. 2435 *bis* c.c.

Una situazione, questa, dai risvolti paradossali: le società alle quali è espressamente vietata la redazione di un bilancio adottando i principi *IAS/IFRS* [ai sensi del combinato disposto degli artt. 4, 6° co., e 2, lett. g), D.Lgs. n. 38/2005], saranno obbligate a predisporre, surrettiziamente, un bilancio – per alcuni versi – *IAS compliant*, proprio conformandosi alla disciplina codicistica.

A ciò si aggiungano, poi, le conseguenze di natura tributaria che la novella disciplina codicistica comporta¹⁰³, stante il principio di derivazione del reddito imponibile dal risultato d'esercizio (art. 83 del Testo Unico delle imposte sui redditi).

In uno scenario così in chiaroscuro, un ruolo centrale è assunto – inevitabilmente – dai principi contabili nazionali¹⁰⁴, che, come ricordato, sono stati recentemente oggetto

con le imprese, di analoghe caratteristiche, localizzate in quegli Stati membri che possono essere ritenuti per dimensioni economiche comparabili all'Italia e nei quali le semplificazioni in oggetto previste dalla Direttiva sono state già recepite. Infine, per quanto concerne la possibile perdita di qualità dell'informazione finanziaria e le possibili difficoltà nell'accesso al credito, si ritiene che le semplificazioni previste non comporteranno tali problematiche, poiché le micro-imprese presentano dei valori in termini di ricavi e di attività patrimoniali particolarmente ridotti e tali, in molti casi, da rendere comunque necessario un intervento degli azionisti sotto forma di garanzie personali per consentire loro l'accesso al finanziamento bancario".

L'impressione, ad una prima lettura dell'art. 2435 *ter* c.c., è che il legislatore abbia dato vita – per circa il 60% delle società di capitali, come precisato nella stessa *Relazione illustrativa* – ad un'informativa contabile eccessivamente sintetica, costituita esclusivamente da due, asettici, prospetti quantitativi. E ciò ancorché una tale possibilità sia stata prevista – a livello meramente opzionale – dall'art. 36 della novella Direttiva contabile.

¹⁰³ Il 1° co. dell'art. 83 dispone che “il reddito complessivo è determinato apportando all'utile o alla perdita risultante dal conto economico, relativo all'esercizio chiuso nel periodo d'imposta, le variazioni in aumento o in diminuzione conseguenti all'applicazione dei criteri stabiliti” dallo stesso Testo Unico. Ed anche in questo contesto, si innestano profili di contraddittorietà, dal momento che il 1° co. prosegue stabilendo che, “per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al Regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, anche nella formulazione derivante dalla procedura prevista dall'articolo 4, comma 7 ter, del Decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, valgono, anche in deroga alle disposizioni dei successivi articoli della presente sezione, i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti da detti principi contabili”.

¹⁰⁴ I principi “sono regole tecniche ispirate alle migliori prassi operative. Non hanno valore regolamentare e non sono vincolanti, ma forniscono utili ed autorevoli indicazioni per la corretta applicazione delle norme legislative in tema di bilancio”. Cfr. G.F. CAMPOBASSO, *Diritto commerciale*, cit., 451.

di ammodernamento¹⁰⁵. Una centralità riconosciuta implicitamente nelle disposizioni finali e transitorie dello stesso D.Lgs. n. 139/2015¹⁰⁶, nonché nella *Relazione illustrativa* del Decreto, ove è stata stilata una prima “selezione” dei temi che dovranno esser approfonditi dall’Organismo Italiano di Contabilità¹⁰⁷.

Il fardello posto sulle spalle di quest’ultimo è appesantito dalla stringente tempistica che, di necessità, deve connotare l’intervento chiarificatore, atteso che le novelle disposizioni codicistiche si applicheranno ai “bilanci relativi agli esercizi finanziari aventi inizio a partire” dal 1° gennaio 2016 (ai sensi dell’art. 12, 1° co., del Decreto), dovendosi, inoltre, adattare, ai fini comparativi, le informazioni relative all’esercizio finanziario antecedente, ai sensi dell’immutato 5° co. dell’art. 2423 *ter* c.c.¹⁰⁸.

Tra i profili da affrontare, in una prospettiva strettamente operativa, vi sarà proprio il regime transitorio, stanti, da un lato, le limitate precisazioni fornite sul punto dall’art. 12, 2° co., D.Lgs. n. 139/2015, e, dall’altro, gli ostacoli nell’applicare le attuali

Il ruolo dell’Organismo Italiano di Contabilità ha trovato espresso inquadramento normativo con il 2° co. dell’art. 20 del D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 116, che ha introdotto il novello art. 9 *bis* del D.Lgs. n. 38/2005, laddove si prevede che esso, in qualità di “istituto nazionale per i principi contabili”, provvede alla loro emanazione, ispirandosi “alla migliore prassi operativa, per la redazione dei bilanci secondo le disposizioni del Codice civile”; fornisce supporto ed esprime pareri in materia di normativa contabile al Parlamento ed agli Organi governativi; partecipa “al processo di elaborazione dei principi contabili internazionali adottati in Europa, intrattenendo rapporti con l’International Accounting Standards Board (IASB), con l’European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) e con gli organismi contabili di altri Paesi”.

¹⁰⁵ Per un’efficace disamina dell’impatto del D.Lgs. n. 139/2015 sui principi contabili nazionali, vds. C. MEZZABOTTA, *op. cit.*, 23 ss., la quale rammenta che l’OIC “ha recentemente ultimato un progetto di profonda revisione della struttura, della forma e dei contenuti dei principi contabili nazionali già esistenti, che risalivano alla serie pubblicata nel 2005. Il progetto, intrapreso nel maggio 2010 dall’OIC, dopo un procedimento che ha visto l’intervento consultivo di numerosi soggetti appartenenti alle categorie dei preparers (le società di capitali e i loro consulenti) e degli users (le banche e gli altri istituti di credito, in primis) del bilancio di esercizio e consolidato e la pubblicazione di bozze per la discussione, è culminato con la pubblicazione in via definitiva dei principi modificati e rivisti e di nuovi documenti che si sono aggiunti alla serie di quelli già esistenti”, principi che sono stati applicati ai bilanci chiusi a partire dal 31 dicembre 2014.

¹⁰⁶ L’art. 12, 3° co., D.Lgs. n. 139/2015, stabilisce che “l’Organismo italiano di contabilità aggiorna i principi contabili nazionali di cui all’articolo 9 bis, comma 1, lettera a), del Decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, sulla base delle disposizioni contenute nel presente Decreto”.

¹⁰⁷ Nella *Relazione illustrativa* si legge che “ai principi contabili nazionali occorrerà fare riferimento per quanto riguarda la necessaria declinazione pratica, ivi compresa la descrizione delle possibili casistiche, di norme di carattere generale che, per loro intrinseca natura e finalità (quali ad esempio quelle relative ai principi della rilevanza e della sostanza economica), recano criteri generali e non una descrizione di dettaglio che, inevitabilmente, non potrebbe essere esaustiva delle diverse fattispecie e dei fatti gestionali a cui sono rivolte. Analogamente, i principi contabili nazionali potranno fornire elementi applicativi ed indicazioni per aspetti specifici di carattere tecnico riguardanti, ad esempio, le operazioni di copertura, il costo ammortizzato e l’attualizzazione”.

¹⁰⁸ Ove si dispone che “per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico deve essere indicato l’importo della voce corrispondente dell’esercizio precedente. Se le voci non sono comparabili, quelle relative all’esercizio precedente devono essere adattate; la non comparabilità e l’adattamento o l’impossibilità di questo devono essere segnalati e commentati nella nota integrativa”.

indicazioni del principio OIC 29¹⁰⁹. Quest'ultimo, al par. 9, stabilisce che “*gli effetti reddituali dell'adozione di nuovi e diversi criteri contabili sono rilevati a conto economico, tra i proventi e oneri straordinari*”, oggi espunti dallo schema di cui all'art. 2425 c.c. [art. 6, 6° co., lett. g), D.Lgs. n. 139/2015].

L'intervento dell'Organismo Italiano di Contabilità – necessario in una prospettiva più propriamente applicativa delle novelle disposizioni codicistiche – si rivela, per certi versi, quasi contraddittorio, se si considera che il legislatore ha, di fatto, assorbito direttamente nel dettato normativo (o indirettamente, mediante il rinvio di cui al novello 2° co. dell'art. 2426, c.c.) alcuni elementi caratteristici dei principi *IAS/IFRS* adottati dall'Unione europea.

Le risposte che esso fornirà alle numerose questioni operative sollevate dal D.Lgs. n. 139/2015 potranno oscillare dalla mera “traduzione” degli *standards* internazionali¹¹⁰ ad un loro più profondo adattamento all'impostazione contabile che sinora ha permeato la disciplina nazionale, con diverse gradazioni di affrancamento dalle regole *IAS/IFRS*, in funzione dei margini, più o meno stringenti, di autonoma definizione delle singole disposizioni contabili del Codice civile.

¹⁰⁹ Dedicato ai “*Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili, correzione di errori, eventi e operazioni straordinarie, fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio*”, aggiornato ad agosto 2014.

¹¹⁰ In questo contesto, si rammenta che, all'esito delle modifiche apportate dal D.L. n. 91/2014 al D.Lgs. n. 38/2005, le imprese che superano i parametri dimensionali di cui all'art. 2435 *bis* c.c. possono redigere un bilancio d'esercizio integralmente *IAS compliant*.